



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio geologico

vademecum attività estrattive



REV. 1/2/2024



Il presente vademecum non è da considerarsi una fonte normativa ufficiale, ma unicamente uno strumento di lavoro per enti pubblici, imprese e professionisti.

Le versioni vigenti delle normative in esso contenute e le versioni aggiornate degli altri documenti pubblicati sono unicamente rinvenibili sul BUR e sui siti istituzionali, ai seguenti link:

- [BUR](#)
- [Normative Regionali](#)
- [Pagina attività estrattive](#)

■ **Pubblicazione a cura di:**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Servizio geologico

P.O. attività e risorse minerarie

Via Sant'Anastasio, 3 – Trieste
mail: geologico@regione.fvg.it
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

INDICE

■ LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2016 , N. 12	5
Art. 1 principi e finalità	6
Art. 2 ambito di applicazione	6
Art. 3 definizioni	7
Art. 4 funzioni della Regione	8
Art. 5 funzioni dei Comuni.....	9
Art. 6 provvedimenti di attuazione	10
Art. 7 estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili.....	10
Art. 8 piano regionale delle attività estrattive - PRAE.....	11
Art. 9 procedimento di approvazione del PRAE.....	11
Art. 10 disposizioni generali	13
Art. 11 sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva.....	15
Art. 12 attività di ricerca	15
Art. 13 domanda di autorizzazione all'attività estrattiva	17
Art. 14 procedimento autorizzatorio.....	17
Art. 15 provvedimento di autorizzazione	18
Art. 16 rinnovo dell'autorizzazione.....	18
Art. 17 proroga dell'autorizzazione	19
Art. 18 realizzazione dell'attività estrattiva	22
Art. 19 garanzia fideiussoria.....	22
Art. 20 convenzione con il Comune	23
Art. 21 consorzi.....	26
Art. 22 stato di fatto	26
Art. 23 varianti al progetto.....	26
Art. 24 disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso	26
Art. 25 collaudo	27
Art. 26 oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo.....	27
Art. 27 valorizzazione dell'area di cava.....	29
Art. 28 sospensione dell'autorizzazione	29
Art. 29 decadenza dall'autorizzazione.....	31
Art. 30 revoca dell'autorizzazione.....	31
Art. 31 interventi sostitutivi di riassetto ambientale.....	33
Art. 32 poteri sostitutivi	34
Art. 33 vigilanza e polizia mineraria	34
Art. 34 sanzioni	34

Art. 35 applicazione delle sanzioni.....	36
Art. 36 modifica all' articolo 32 della legge regionale 19/2009	37
Art. 37 norme transitorie	37
Art. 38 norme finanziarie	40
Art. 39 abrogazioni.....	40
Art. 40 norme di rinvio.....	42
Art. 41 entrata in vigore	42
■ LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2018 , N. 3 – ART. 9	43
■ PROVEDIMENTI DI ATTUAZIONE	45
Allegato A	49
Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca, all'attività estrattiva e delle relative varianti.....	49
Allegato B	51
Contenuti del progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva	51
Allegato C	56
Contenuti essenziali della garanzia fideiussoria.....	56
Allegato D	57
Contenuti dello stato di fatto delle attività estrattive.....	57
■ DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CAVA DISMESSE	59
■ ONERI DI COLTIVAZIONE E RICERCA	73
■ VALORI VENALI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI	77
■ MODULISTICA	81
Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca, all'attività estrattiva	
■ VARIE UTILI	97
Modelli di dichiarazioni sostitutive da allegare alle istanze	
■ LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1986 , N. 35	105
Normativa previgente	

norme



→ BUR

→ *Pagina attività estrattive*

Legenda



note/ approfondimenti



norma di favor per le pietre ornamentali

■ Legge regionale 15 luglio 2016 , n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive. – entrata in vigore il 21/07/2016

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 principi e finalità

1. La Regione assicura un ordinato svolgimento dell'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonché nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilità dell'attività estrattiva per tipologia e quantità di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale.

Eccetto per
cave dismesse di cui all'art. 10 comma 3, lett. a) e per o per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate di cui all'art. 9 L.R. 3/2018.



2. Per le finalità di cui al comma 1 **l'attività estrattiva è svolta nelle zone omogenee D4**, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale.

3. La Regione riconosce che il suolo è un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione:

a) promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attività di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili;

Vedi anche
art. 10, c. 3, lett. a) e comma 4
Art. 8, c. 3, lett. d)
art. 37, comma 2



b) favorisce il riassetto ambientale delle **aree di cava dismesse**.

5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attività estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge.

Vedi pagina dedicata alla
polizia mineraria
sul sito della Regione FVG.



6. La Regione tutela la **sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro** delle attività estrattive mediante la promozione di attività di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore.

7. La Regione riconosce la caratteristica di unicità delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.

Art. 2 ambito di applicazione

1. La Regione disciplina le attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, comma 1, nonché gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di settore:

a) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 , funzionale alla realizzazione di discariche qualora asportate dall'area di cantiere, per un volume non superiore a 30.000 metri cubi;

b) l'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 , eseguita nell'area di cantiere di un'opera pubblica o privata, qualora funzionale alla realizzazione della stessa;

c) l'asporto senza scavo, dai terreni destinati agli usi agricoli e forestali, del solo materiale litoide grossolano disseminato in superficie, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera h);

d) l'asporto di materiale litoide misto a terra per una quantità non superiore a 2.000 metri cubi, realizzato su terreni destinati agli usi agricoli e forestali, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro;

e) l'eccezionale asporto di singoli blocchi, per un quantitativo massimo di 3 metri cubi, finalizzato al reperimento di materiali ornamentali indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137).

3. L'escavazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 e l'asporto di materiale litoide, eseguiti in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma 2, sono soggetti alla disciplina delle attività estrattive.

Art. 3 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 ;

b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;

c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;

d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di **coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale** dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;



Eccetto per

cave dismesse di cui all'art. 10 comma 3, lett. a) e per o per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate di cui all'art. 9 L.R. 3/2018 per i quali può essere autorizzato anche solo il riassetto ambientale

f) coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 ;

g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;

h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;

i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essiccazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;

j) progetto dell'attività estrattiva: rappresentazione descrittiva e grafica delle fasi di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo come delineato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione;

k) riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:

1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;

3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava;

4) il mantenimento degli elementi caratterizzanti le aree di cava a valenza storica di cui alla lettera c).

Art. 4 funzioni della Regione

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

a) l'elaborazione e l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE);

b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 12;

c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive di cui all'articolo 15;

d) l'istituzione di un elenco per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore ai sensi dell'articolo 25, al quale il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva si riferiscono per il conferimento di detto incarico;

e) l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 32;

f) la vigilanza e la polizia mineraria di cui all'articolo 33;

g) l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34;

h) l'individuazione, mediante deliberazione della Giunta regionale, delle cave a valenza storica.

2. A seguito dell'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida finalizzate all'elaborazione di una strategia per la valorizzazione industriale ed economica delle pietre ornamentali.



Art. 5 funzioni dei Comuni

1. I Comuni:

a) provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive;

b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell'area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19;

d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 25;

e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo di cui all'articolo 26;

f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all'attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all'interno dell'area di cava;

g) svolgono funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 33;

h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

1 bis. I Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione, nel caso in cui essa insista sul territorio di un altro Comune, possono esprimere parere non vincolante sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente e alla viabilità, nonché di riassetto ambientale dei luoghi per le sole eventuali ricadute sul territorio di propria competenza (1).



Il parere dei comuni limitrofi non è necessario nel caso di progetti di solo riassetto ambientale

Note:

1 *Comma 1 bis aggiunto da art. 133, comma 1, L. R. 6/2021*

Art. 6 provvedimenti di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:

a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;

b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.

2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.

4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:

Vedi pagina 51  a) le **modalità di presentazione delle domande** di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva (1);

Vedi pagina 53  b) i **contenuti dei progetti** dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;

Vedi pagina 58  c) i **contenuti essenziali della garanzia** fideiussoria;

Vedi pagina 59  d) i **contenuti dello stato di fatto**.

6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018

Art. 7 estrazione di materiale litoide e impiego di materiali riutilizzabili e assimilabili

1. Ferma restando la disciplina relativa all'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e per quanto disposto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il materiale litoide estratto e asportato nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla presente legge.

2. L'ammissibilità delle domande di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbie e ghiaie è valutata in considerazione degli interventi programmati di manutenzione degli alvei, nonché della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI, sulla base delle indicazioni del Piano regionale delle attività estrattive (1).

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 30, comma 4 bis, L. R. 11/2015

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

CAPO I

PIANIFICAZIONE

Art. 8 piano regionale delle attività estrattive – PRAE

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatico finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati all'articolo 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale. (1)

2. Il PRAE definisce le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927 .

3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive;

c) le tipologie di aree interdette all'attività estrattiva;

c bis) le cave a valenza storica; (2)

d) le aree di cava dismesse;

e) le attività estrattive in essere;

f) i criteri per l'individuazione e per il dimensionamento, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale;

g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento;

h) i volumi delle sostanze minerali da estrarre nell'ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2015 con riferimento alle sole sabbie e ghiaie;

i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali;

j) i criteri per la valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2;

k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.

4. Il PRAE è predisposto, approvato e aggiornato anche per sezioni relative alle seguenti sostanze minerali, tra le quali sono individuate quelle ritenute strategiche in ragione della limitata reperibilità sul territorio regionale o della peculiarità dell'impiego nei processi produttivi o della rilevanza per lo sviluppo economico regionale:

a) sabbie e ghiaie;

b) pietre ornamentali;

c) calcari e gessi;

d) argilla per laterizi.

5. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di cui al comma 5, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7 bis. I Comuni adottano, con le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), gli strumenti di pianificazione comunale e le relative varianti, che prevedono l'individuazione o l'ampliamento di zone omogenee D4, previo rilascio da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive di un parere in ordine alla conformità di tali strumenti e varianti ai criteri di cui al comma 3, lettera f). (3)

Note:

[1](#) Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016

[2](#) Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018

[3](#) Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 12/2018

Art. 9 procedimento di approvazione del PRAE

1. Il PRAE costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ed è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Il PRAE è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia reso entro trenta giorni dall'effettiva illustrazione in Commissione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il PRAE assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il PRAE può essere modificato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

4. Gli elementi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere g) e h), sono aggiornati con cadenza biennale con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.



Ovvero

i diversi volumi delle sostanze minerali:

- autorizzati

- estratti

- non estratti

- programmati in alveo

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RICERCA

Art. 10 disposizioni generali

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:

a) **nelle aree di cava dismesse**, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato; (1)

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal



Nota:

questa disposizione, pur trovandosi all'interno di una norma che sarà vigente a PRAE approvato, si applica per l'autorizzazione delle attività di cava dismesse, anche in assenza di PRAE.

PS: l'area di cava dismessa deve comprendere solo l'area effettivamente non ripristinata.



provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato; (2) (7)

Nota:
il comma 5 dell'art. 37 individua le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della L.R. 35/1986 che non devono essere computate al fine della determinazione del volume complessivamente autorizzato

 **d)** per nuove attività estrattive, a condizione che risulti **scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato** per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE. (3) (5)

3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2. (6)

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

- a)** riduzione della pericolosità idrogeologica;
- b)** diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
- c)** compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
- d)** preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
- e)** non vicinanza ad aree urbanizzate;
- f)** distanza da aree boscate;
- g)** non adiacenza alle infrastrutture di rete;
- h)** sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

Nota:
deroga a tutte le percentuali previste per i materiali considerati strategici

 **6.** La disposizione di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non si applica alle sostanze minerali strategiche. (4) (8)

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.

Note:

[1](#) Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2018

[2](#) Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2018

[3](#) Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2018

[4](#) Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2018

[5](#) Parole soppresse alla lettera d) del comma 3 da art. 7, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 12/2018

[6](#) Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 12/2018

[7](#) Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 134, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

[8](#) Parole sostituite al comma 6 da art. 134, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

Art. 11 sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva

1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.



2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra la quota di massimo scavo di progetto e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore. (1)

3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.



Nota:

questa disposizione trova una deroga al comma 2 dell'art. 37 per le domande di ampliamento delle cave nelle quali sia già stato autorizzato lo scavo in falda

Note:

[1](#) Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 3/2018

Art. 12 attività di ricerca

1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).



Vedi pagina 51

3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. (2)

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.

6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.

7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata: (1)

 **a)** della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;

b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.

8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.

9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.

15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.

Note:

1 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018

Art. 13 domanda di autorizzazione all'attività estrattiva

1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed è corredata: (4)

a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);

b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale **non superiore a dieci anni**, strutturato in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), **al quale si aggiunge il successivo periodo triennale** per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3); (1)



I 3 anni di manutenzione sono esclusi dai 10 anni (durata massima consentita quindi 10+3)

c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva. (2)

c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico. (3)

1 bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è, altresì, corredata di:

a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9/2007;

c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e del decreto legislativo 42/2004 . (5)

1 ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione d'impatto ambientale, la **domanda di autorizzazione** di cui al comma 1 è presentata ai sensi dell' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 . (6)



Nota:
autorizzazione rilasciata nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda di autorizzazione, trova applicazione l' articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (7)



Nota:
Le PA concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Note:

[1](#) Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018

[2](#) Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018

[3](#) Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 3/2018

[4](#) Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

[5](#) *Comma 1 bis aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021*

[6](#) *Comma 1 ter aggiunto da art. 136, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021*

[7](#) *Comma 2 sostituito da art. 136, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021*

Art. 14 procedimento autorizzatorio

Nota:
l'art. 17 bis disciplina il
silenzio assenso tra
amministrazioni
pubbliche



1. Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 , ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa. (1)

2. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 . (2)

3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione. (3)

4. (ABROGATO) (4)

5. (ABROGATO) (5)

6. (ABROGATO) (6)

7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.

Note:

[1](#) *Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021*

[2](#) *Comma 2 sostituito da art. 137, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021*

[3](#) *Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021*

[4](#) *Comma 4 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021*

[5](#) *Comma 5 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021*

[6](#) *Comma 6 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021*

Art. 15 provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva e il provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciati dalla struttura regionale competente in materia, hanno efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e hanno durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.(3)

1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa. (1)

2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis), il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, [le nuove autorizzazioni](#). (4)



Nota:

in caso di mancata presentazione delle autorizzazioni, sospensione ex art. 28, comma 1, lett. b)

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:

a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;

b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'attività estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione. (2)

Per il periodo in cui, durante il procedimento di trasferimento, la disponibilità dell'area permane in capo al soggetto autorizzato, la sospensione dell'attività estrattiva è limitata alla sola attività di scavo. (5)

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

Note:

[1](#) Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018

[2](#) Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018

[3](#) Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

[4](#) Parole sostituite al comma 2 da art. 138, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

[5](#) Periodo aggiunto al comma 4 dall'art. 100, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 16 rinnovo dell'autorizzazione

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, [almeno due anni](#) prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.



Nota:

l'art. 37 deroga ai 2 anni previsti per coloro che sono stati autorizzati con la previgente L.R. 35/1986

2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva [preclude la presentazione di domande di variante](#) sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.



Nota:

l'art. 37 deroga a tale previsione per coloro che sono stati autorizzati con la previgente L.R. 35/1986 consentendo, agli stessi, anche la possibilità di presentare varianti sostanziali

Nota:
l'art. 37 deroga a tale previsione per coloro che sono stati autorizzati con la previgente L.R. 35/1986 consentendo, agli stessi, anche la possibilità di ottenere rinnovi fino alla conclusione dell'attività estrattiva



3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della **fattibilità del completamento del progetto** dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.



4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva. (3)

5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza; (4)

d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.

Nota:
l'art. 17 bis disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche



5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990. (1) (5)

6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.

7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. (6)

Nota:
tale previsione si riferisce soltanto ai rinnovi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 12/2016 in quanto quelle rilasciate ai sensi della L.R. 35/1986 hanno già le garanzie valide fino allo svincolo da parte dell'ente garantito



8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del

Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria [per la durata del periodo di rinnovo](#) ai sensi dell'articolo 19.

9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.

10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. (2)

Note:

[1](#) *Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2018*

[2](#) *Comma 11 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2018*

[3](#) *Parole aggiunte al comma 4 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021*

[4](#) *Lettera c) del comma 5 sostituita da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021*

[5](#) *Comma 5 bis sostituito da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021*

[6](#) *Parole aggiunte al comma 7 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021*

Art. 17 proroga dell'autorizzazione

1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, [almeno sei mesi prima](#) della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.

2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza; (2)

d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.



Nota:

l'art. 37 deroga ai 6 mesi previsti per coloro che sono stati autorizzati con la previgente L.R. 35/1986

Nota:
l'art. 17 bis disciplina il
silenzio assenso tra
amministrazioni
pubbliche



2 bis. Nel caso in cui, ai fini della proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 . (3)

3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.

Nota:
tale previsione si riferisce
soltanto alle proroghe delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi
della L.R. 12/2016 in quanto
quelle rilasciate ai sensi della L.R.
35/1986 hanno già le garanzie
valide fino allo svincolo da parte
dell'ente garantito



4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.

5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.

6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. (1)

Note:

[1](#) Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera i), L. R. 3/2018

[2](#) Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 140, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

[3](#) Comma 2 bis aggiunto da art. 140, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

CAPO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 18 realizzazione dell'attività estrattiva

1. L'attività estrattiva ha inizio entro un anno dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei

lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee). (1)

2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.

4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.

5. All'interno dell'area di cava è vietato:

a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k);

b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.

6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.

7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018



Nota:

[l'art. 24 del DPR 128/1959](#) prevede che 8 giorni prima dell'inizio dell'attività venga fatta la denuncia di esercizio



Nota:

per le pietre ornamentali non serve eseguire il 50% dell'attività di coltivazione prevista in ciascun lotto del progetto. La norma è un favor in quanto, per gli altri materiali, il non raggiungimento del 50% comporta la decadenza ex art. 29, comma 1, lett. b)

Art. 19 garanzia fideiussoria

1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:

a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;

b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.

2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di



Nota:

in caso di mancata prestazione entro il termine previsto, decadenza ex art. 29, comma 1, lett. e)



Esempio calcolo garanzia:

(importo computo opere riassetto +IVA) x 1,2 + 10% volume richiesto x onere di coltivazione (ad es. 0,55 x ghiaia, 0,20 x argilla...)

PS: ATTENZIONE

se pietra ornamentale o Società certificata ISO il valore 1,2 diventa 1

autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.



3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b). (1)

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato. (8)



4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.

Nota:

in caso di mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, sospensione ex art. 28, comma 1, lett. c)



5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

Nota:

per le diverse modalità di costituzione della garanzia, vedi art. 1



6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva. (2)

Nota:

in caso di mancata estensione della garanzia entro il termine previsto, decadenza ex art. 29, comma 1, lett. e)



7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova: (3)

a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;

b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;

c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;

d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;

e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.

8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. (4)

9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della **garanzia fideiussoria** ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).



Nota:
in caso di mancata accettazione della garanzia entro il termine previsto, decadenza ex art. 29, comma 1, lett. e)

10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta. (5)

11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti. (6)

12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione. (7)

13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

Note:

[1](#) Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2018

[2](#) Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2018

[3](#) Comma 7 sostituito da art. 6, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2018

[4](#) Parole sostituite al comma 8 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 4), L. R. 3/2018

[5](#) Parole aggiunte al comma 10 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 5), L. R. 3/2018

[6](#) Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 6), L. R. 3/2018

[7](#) Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 1, lettera k), numero 7), L. R. 3/2018

[8](#) Comma 3 bis aggiunto all'art. 19 dall'art. 43, comma 1, L.R. 10/2023

Art. 20 convenzione con il Comune

1. Il soggetto autorizzato e il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva possono stipulare una convenzione relativamente all'esecuzione di opere di collegamento dell'area di cava con la viabilità principale o di opere che risultino

necessarie per evitare situazioni di pericolo o di danno a persone, beni e attività o di interventi di recupero e di riuso dell'area di cava ai sensi dell'articolo 27.

Art. 21 consorzi

1. La Regione e i Comuni possono promuovere la costituzione di consorzi volontari o possono disporre la costituzione di consorzi tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini al fine di garantirne un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale dei siti estrattivi contigui o vicini, e, comunque, ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.

Art. 22 stato di fatto

Nota:
in caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione dello stato di fatto, sospensione ex art. 28, comma 1, lett. d)

 1. Entro l'1 marzo di ogni anno il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, uno stato di fatto, riferito all'attività estrattiva svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sottoscritto dal medesimo soggetto.

2. Lo stato di fatto, predisposto con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera d), e asseverato da un professionista abilitato incaricato dal soggetto autorizzato, descrive e quantifica l'attività estrattiva eseguita nell'anno solare precedente.

3. Lo stato di fatto è corredato della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la permanenza della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

Nota:
l'articolo 37 prevede che, entro il mese di marzo di ogni anno, sia consegnata all'ex Distretto Minerario, ora Servizio Geologico, una copia dei piani topografici aggiornati al 31/12 dell'anno precedente.

Qualora lo stato di fatto assolvere anche a tale obbligo, il termine a cui riferirsi per la presentazione è quello del 1 marzo fissata per la presentazione dello stato di fatto di cui al comma 1.

 4. La presentazione dello stato di fatto può assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959.

Art. 23 varianti al progetto

1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:

a) aumento del perimetro;

b) aumento della superficie;

c) aumento dei volumi;

d) modifiche alle condizioni di sicurezza.

 2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.

Nota:
Il parere del VIA e della Biodiversità è da acquisire prima quale atto prodromico

 2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono

presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di **sessanta giorni** dalla presentazione della relativa domanda. (1)

3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.

4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera l), L. R. 3/2018



Nota:

Si rileva che il 18 giugno 2021 è entrata in vigore la L.R. 8/2021 con la quale sono state apportate delle modifiche alla L.R. 7/2000. A seguito di dette modifiche, i termini dei procedimenti disciplinati dalla presente legge, laddove svolti con lo strumento della conferenza di servizi, vengono allineati alle disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. Pertanto il termine di 60 giorni è rideterminato in 100 giorni, comprendenti i 90 giorni per l'acquisizione delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte più gli ulteriori giorni previsti per l'avvio del procedimento e per la determinazione di conclusione della conferenza stessa.

Art. 24 disomogeneità e discontinuità dell'ammasso roccioso

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nel caso in cui durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, a causa di un'imprevista e imprevedibile disomogeneità o discontinuità dell'ammasso roccioso, sia stato necessario modificare l'attività di coltivazione prevista dal progetto autorizzato, è consentita la prosecuzione dell'attività.

2. Al verificarsi di quanto previsto dal comma 1 il soggetto autorizzato ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale, previo sopralluogo, ne verifica la sussistenza.

Art. 25 collaudo

1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.

2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione, nominano un collaudatore **scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)**. (1)

3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:

a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);

b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;

c) effettua il collaudo finale, anche per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione; (2)

d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.



Nota:

tale disposizione, ad oggi, non può trovare applicazione in quanto l'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) per l'individuazione di soggetti qualificati all'incarico di collaudatore non è ancora stato creato.

4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.

5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro [il termine di cui al comma 2](#) la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.

8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.

Note:

[1](#) Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 1), L. R. 3/2018

[2](#) Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera m), numero 2), L. R. 3/2018

Art. 26 oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo

1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo. (1)

Vedi pagina 93



2. Gli [oneri di ricerca o di coltivazione](#) e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale. (2)

3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.

Nota:
in caso di ritardo nel versamento degli oneri rispetto al termine previsto, sospensione ex art. 28, comma 1, lett. e)



4. Nel caso di [ritardato versamento degli oneri](#) di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e). (3) (4)

5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.

Note:

[1](#) Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 3/2018

[2](#) Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 3/2018

[3](#) Parole soppresse al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

[4](#) Parole aggiunte al comma 4 da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

CAPO IV

VICENDE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 27 valorizzazione dell'area di cava

1. Gli interventi di riassetto ambientale possono essere parzialmente o interamente sostituiti da interventi aventi finalità energetiche, pubbliche, nonché di valorizzazione sociale, culturale, turistica e ricreativa. (1)(2)(3)(4)

2. Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva e a condizione che nell'area dell'intervento risulti scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione, il soggetto autorizzato, sentito il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, presenta la domanda di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 23 che preveda il riassetto ambientale dei luoghi, limitato alla sola modellazione del terreno definita dall'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 1). (5)

3. La garanzia fideiussoria, prestata ai sensi dell'articolo 19, è estesa fino all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 2. Detta garanzia è estesa fino ai sei mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 a copertura del costo della messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento e del riassetto ambientale dei luoghi in caso di mancata realizzazione dell'intervento stesso. In alternativa all'estensione della garanzia, può esserne prestata una nuova della medesima durata e per il medesimo importo. (6)

3 bis. A seguito del collaudo del riassetto ambientale dei luoghi di cui al comma 2, il soggetto autorizzato può chiedere al Comune o ai Comuni sul cui territorio deve essere realizzato l'intervento di cui al comma 1 di disporre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, la liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente al costo del riassetto ambientale dei luoghi collaudato. A seguito del collaudo l'area di cava oggetto dell'intervento di cui al comma 1 non è più soggetta alla vigilanza prevista dall'articolo 33. (7)

3 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche da un soggetto diverso da quello autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva. In tal caso, l'estensione della garanzia fideiussoria a copertura del costo per la messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento, ai sensi del comma 3, rimane in capo al soggetto autorizzato a esclusione del caso in cui il soggetto diverso da quello autorizzato presti, per la medesima finalità, una nuova garanzia finanziaria ai sensi della legge 348/1982. (8)

4. Nel caso di mancata o di incompleta esecuzione dell'intervento di cui al comma 2 il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni, escutono le garanzie prestate dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ter dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31 oppure, nel caso in cui l'area di cava interessata sia di proprietà comunale, possono realizzare l'intervento di cui al comma 2. (9)(10)

5. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 4 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4, provvede ai sensi dell'articolo 32.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

5 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

6 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

7 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

8 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 5, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

9 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

10 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 5, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 28 sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;

d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;

e) ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 4, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo; (1) (2)

e bis) ritardo superiore a dieci giorni o mancato pagamento della rata di una sanzione amministrativa; (3)

f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 . (1) (2)

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.

4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

Note:

[1](#) Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera o), L. R. 3/2018

[2](#) Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 142, comma 1, L. R. 6/2021

[3](#) Lettera e bis) del comma 1 aggiunta dal comma 1 dell' art. 102, L. R. 8/2022

Art. 29 decadenza dall'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro dodici mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione; (1)

b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);

c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);

d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'articolo 19, comma 7, o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9; (2)

f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;

g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;

h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie inferiore all'80 per cento del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24; (3)

i) violazione delle medesime norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 o del decreto legislativo 624/1996, accertata per tre volte di seguito;

j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;

k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;

l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;

m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.

2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.

3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

Note:

[1](#) Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 1), L. R. 3/2018

[2](#) Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 2), L. R. 3/2018

[3](#) Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera p), numero 3), L. R. 3/2018

Art. 30 revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è revocata nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità, dovuta a cause di forza maggiore, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava, coerente con la morfologia dei luoghi;

b) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore.

2. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di eseguire, entro un termine fissato, il riassetto ambientale dei luoghi con le seguenti modalità:

a) sulla base del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, qualora possibile;

b) sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali competenti, qualora non sia possibile eseguire il progetto autorizzato.

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della disposta revoca dall'autorizzazione, i quali, qualora non vi avessero già provveduto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, nominano il collaudatore un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di revoca per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

TITOLO III

AZIONI DI CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 31 interventi sostitutivi di riassetto ambientale

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca **non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale** dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il Comune o i Comuni interessati. (1)

2. Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 3, e di cui all'articolo 30, comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva provvedono all'esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi.

3. I Comuni provvedono all'esecuzione del progetto di cui ai commi 1 e 2 mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19. (2)

4. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 3 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

Note:



Nota:
tale disposizione trova una deroga nei casi disciplinati dall'art. 9 della L.R. 3/2018 (disposizione attualmente valida fino alla data del 14/2/2024)

[1](#) Derogata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 3/2018

[2](#) Derogata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 3/2018

Art. 32 poteri sostitutivi

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, all'articolo 12, comma 13, all'articolo 16, comma 11, all'articolo 17, comma 7, all'articolo 19, comma 14, all'articolo 25, commi 6 e 8, all'articolo 27, comma 5, all'articolo 29, comma 5, all'articolo 30, comma 5, all'articolo 31, comma 4, e all'articolo 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 33 vigilanza e polizia mineraria

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati.

2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore responsabile, il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti. (1)

Note:

[1](#) Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera q), L. R. 3/2018

Art. 34 sanzioni

1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.

2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l'ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima. Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell'attività estrattiva autorizzato. (1)

3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

4. Il mancato rispetto di ciascuna delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. (2)

5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.

9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.

11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.

Note:



Nota:

vedi comma 4 bis dell'art. 35 il quale dispone che, per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, trova applicazione la diffida amministrativa

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018

2 Sostituito comma 4 da art. 4, punto 22 della L.R. 24/2019

Art. 35 applicazione delle sanzioni

Nota:

l'art. 7 della L.R. 1/1984 determina la modalità di pagamento della sanzione in misura ridotta.

In particolare, il pagamento deve essere pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento

Nota:

l'ammontare delle sanzioni viene determinato secondo la normativa vigente al momento dell'illecito. Infatti il principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689/81, dispone che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione



1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984, il Direttore della struttura regionale competente in materia di sanzioni ambientali. (1)

2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).



3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.

4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:

a) al pagamento delle sanzioni amministrative o, qualora ne sia stata concessa la rateizzazione, al regolare pagamento delle rate; (4)

b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;

c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione.

c bis) all'adempimento delle prescrizioni indicate nella diffida amministrativa di cui al comma 4 bis. (2)

4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 4, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto per non più di due volte, a condizione che questi abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa. (3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera s), L. R. 3/2018

2 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

3 Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

4 Parole aggiunte alla lett. a) del comma 4 dal comma 1 dell' art 103, L. R. 8/2022

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole << posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale >> sono inserite le seguenti: << o degli insediamenti industriali per attività estrattive, nei casi in cui le attività non richiedano nuovi interventi di urbanizzazione a carico del Comune >>.

Art. 37 norme transitorie

1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:

a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;

c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1. (1) (9)

c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1. (2)

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa. (3) (12)

2 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2. (10)



Note:

tali divieti sono derogati dal comma 10 bis del medesimo articolo qualora sussistano le condizioni indicate



Note:

non si applica nel caso in cui il progetto dell'intervento di cui all'art. 27, comma 1 preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili (vedi art. 4, comma 6, L.R. 15/2023)



Note:

tale disposizione deroga, per gli ampliamenti di cave nella quali sia già stato autorizzato lo scavo in falda, al divieto previsto dal comma 3 dell'art. 11.



Nota:

nel caso di specie, la documentazione da presentare consiste nella sola asseverazione attestante il completamento degli scavi.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), non si applicano ai progetti delle attività estrattive **in istruttoria all'entrata in vigore** della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive. (4) (11)



Interpretazione autentica:

L.R. 20/2018, comma 7, art. 4:

l'articolo 37, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), si interpreta nel senso che per progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 si intendono i progetti che erano oggetto di procedimento in corso al momento di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 e la cui istruttoria non si sia successivamente conclusa con una valutazione di impatto ambientale negativa o con il diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva nonché i progetti per i quali, al momento di entrata in vigore della legge regionale 12/2016, era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva

Nota:

la deroga prevede, per le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 35/1986, che non sia necessario eseguire il 50% dell'attività di coltivazione prevista in ciascun lotto del progetto. Infatti, una tale limitazione non avrebbe senso a fronte dei possibili rinnovi concedibili fino all'ultimazione dell'attività estrattiva.



4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge, **a esclusione dell'articolo 18, comma 7.** (5)



4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato **estende la garanzia fidejussoria** o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto. (13)

Nota:

in caso di mancata estensione della garanzia entro il termine previsto, decadenza ex art. 29, comma 1, lett. e)

4 ter. Le disposizioni di cui al comma 4 bis si applicano anche nel caso in cui il soggetto autorizzato, a seguito della cessazione dell'efficacia della garanzia fidejussoria per cause non dipendenti dalla sua volontà, sia tenuto a prestarne una nuova. (16)



Nota:

disposizione finalizzata a non bloccare, con volumetrie di cave autorizzate ma mai iniziate, il sistema delle percentuali previsto dall'art. 10, applicabile a PRAE approvato

5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle **disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.**

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). (6) (7)

7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

8. In sede di prima applicazione dell'articolo 16:

a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16;

b) il comma 2 del medesimo articolo 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);

c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 16, fino all'ultimazione dell'attività estrattiva;

d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'articolo 18, comma 7;

e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.

10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che: (8)

a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;

b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis; (14)

c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata o della domanda di autorizzazione all'esercizio di una nuova attività estrattiva ai sensi del comma 2 bis. (15)

Note:

[1](#) Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 1), L. R. 3/2018

[2](#) Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera t), numero 2), L. R. 3/2018

[3](#) Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 3), L. R. 3/2018

[4](#) Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 4), L. R. 3/2018

[5](#) Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 5), L. R. 3/2018

[6](#) Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 6 .1), L. R. 3/2018

[7](#) Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera t), numero 6 .1.1), L. R. 3/2018

[8](#) Comma 10 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera t), numero 7), L. R. 3/2018

[9](#) Derogata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 2, L. R. 3/2018

[10](#) Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera c), L. R. 12/2018

[11](#) Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 7, L. R. 20/2018

[12](#) Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019

[13](#) Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019

[14](#) Parole aggiunte alla lettera b) del comma 10 bis da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019

[15](#) Parole aggiunte alla lettera c) del comma 10 bis da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019

[16](#) Comma 4 ter aggiunto da art. 143, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 38 norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 39 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28);

b) la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42 (Norme per la disciplina delle cave e delle altre alterazioni dello stato dell'ambiente);

c) la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive);

d) l'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);

e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 bis e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

f) l'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 , in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

g) la legge regionale 28 giugno 1994, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 27 agosto 1992, n. 25, recanti norme in materia di attività estrattive);

h) la legge regionale 7 settembre 1994, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35 e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive);

i) l'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

j) l'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 , ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);

k) gli articoli 9 e 52 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

l) gli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle legge regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5 in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) gli articoli 5 e 14 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

n) i commi 15, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

o) il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

p) l'articolo 16 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

q) il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

r) il comma 33 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

s) gli articoli 4 bis e 7 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

t) l'articolo 68 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

u) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);

v) il comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

w) il comma 120 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

x) gli articoli 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 40 norme di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 41 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 9 disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate.

1. In deroga all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge regionale 12/2016, i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), punto 1 è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono **presentate entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, rispettivamente, corredate del progetto dell'intervento di recupero o del progetto dell'attività estrattiva limitato al volume e al perimetro residui rispetto a quelli originariamente autorizzati e munito del parere favorevole del Comune interessato, nonché delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un'istanza di variante in ampliamento del progetto dell'attività estrattiva autorizzata. (1) (2)



*Il termine entro cui sarà possibile presentare le domande **scadrà quindi il 15/2/2024***

4. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

6. I procedimenti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legge regionale 12/2016.

7. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.

8. Nel caso in cui le domande di autorizzazione previste dai commi 1 e 2 non siano state presentate entro il termine fissato dal comma 3 o venga emesso un provvedimento di diniego motivato delle autorizzazioni, il Comune o i Comuni escutono la garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2016.

8 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 scelgano di effettuare, in accordo con il Comune o i Comuni, il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, un intervento alternativo a quello di riassetto ambientale dei luoghi, fatto salvo l'ottenimento delle previste autorizzazioni e la prestazione di un'idonea garanzia finanziaria volta ad assicurare la realizzazione dell'intervento. (3)

Note:

[1](#) Parola sostituita al comma 3 da art. 4, comma 22, L. R. 23/2019, con effetto dall'1/1/2020

[2](#) Parola sostituita al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 23/2021, con effetto dall'1/1/2022

[3](#) Comma 8 bis aggiunto all'art. 9 dall'art. 104, comma 1, L. R. 8/2022

PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE



art. 6 comma 5 L.R. 12/2016

pubblicati sul BUR n. 6 del 7 febbraio 2018

■ FONTE:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Servizio geologico

➔ [Pagina attività estrattive](#)

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA AREA TUTELA GEOLOGICO-IDRICO-AMBIENTALE	
	ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 3774183 fax + 39 040 3774410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

Decreto n° 4148/AMB del 29/12/2017

ALP-E/33/35

Approvazione dei provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12.

Il vice direttore centrale

Vista la legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive);

Ritenuto necessario, al fine di dare supporto agli operatori del settore, definire puntualmente le modalità con le quali devono essere presentate le istanze di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva, i contenuti dei relativi progetti, i contenuti dello stato di fatto da presentare annualmente ed i contenuti essenziali della garanzia finanziaria che deve essere prestata a favore dei Comuni territorialmente competenti;

Visto l'art. 6, comma 5, della citata legge regionale 12/2016, in base al quale, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:

- a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva;
- b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;
- c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;
- d) i contenuti dello stato di fatto;

Visti gli Allegati A, B, C e D quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 6, comma 5 della LR 12/2016 con l'approvazione dei citati Allegati;

Constata l'assenza del Direttore centrale ambiente ed energia;

Visto il decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, come successivamente modificato ed integrato, con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dd. 1 ottobre 2015, di articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative;

Decreta

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, avente ad oggetto la disciplina organica delle attività estrattive, sono approvati gli Allegati A, B, C e D al presente decreto, disciplinanti rispettivamente:

Allegato A: Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca, all'attività estrattiva e delle relative varianti;

Allegato B: Contenuti del progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;

Allegato C: Contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;

Allegato D: Contenuti dello stato di fatto delle attività estrattive.

2. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

ing. Roberto Schak

documento informatico sottoscritto digitalmente

ai sensi del d.lgs. 82/2005

Allegato A

Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca, all'attività estrattiva e delle relative varianti

Articolo 6, comma 5, lettera a), della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive)

Presentazione della domanda di autorizzazione all'attività di ricerca

La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattiva.

La domanda è redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo e secondo il modello rinvenibile tra la modulistica scaricabile sul sito internet della Regione alla pagina dedicata alle Attività estrattive, sottoscritto nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante:

- a) le generalità e la sede del soggetto richiedente;
- b) la localizzazione e gli estremi catastali dell'area destinata all'esercizio dell'attività di ricerca;
- e) la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività di ricerca;
- f) la tipologia di materiale oggetto di ricerca;
- g) la quantità totale di materiale movimentato e la superficie richiesta;
- h) la durata dell'attività di ricerca, come definita dall'articolo 12, comma 6 della legge regionale 12/2016.

La domanda di cui sopra è corredata:

- a) dal progetto di ricerca e di riassetto ambientale;
- b) dal titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività di ricerca o, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al titolo giuridico comprovante la disponibilità delle particelle catastali oggetto della domanda per il periodo richiesto nella stessa, da redigersi ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), secondo il "modello C" allegato al presente decreto;
- c) dalle eventuali autorizzazioni di cui all' art. 14 comma 2 lettera a) numeri 2), 3) e 4) della LR 12/2016.

Presentazione della domanda di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti

La domanda di autorizzazione segue due procedure diverse a seconda che il progetto sia soggetto a procedura di VIA o a screening di VIA.

Procedura di VIA

Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata alla struttura regionale competente in materia di ambiente, ai sensi dell'art. 14 della LR 12/2016, contestualmente alle istanze relative alle altre eventuali autorizzazioni, che verranno rilasciate e/o acquisite nel corso del procedimento istruttorio da parte dei Servizi competenti.

Procedura di screening di VIA

Nel caso in cui il progetto sia da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale la relativa istanza è presentata alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali.

Nel caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di VIA, la domanda di autorizzazione è successivamente presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, corredata delle domande relative alle autorizzazioni necessarie, ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi.

La domanda di cui sopra è redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo e secondo il modello rinvenibile tra la modulistica scaricabile sul sito internet della Regione alla pagina dedicata alle Attività estrattive, sottoscritto nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestante:

- a) le generalità e la sede del soggetto richiedente;
- b) la classificazione dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva rispetto allo strumento di pianificazione comunale vigente;
- c) la localizzazione e gli estremi catastali dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;
- d) la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;
- e) la tipologia di materiale oggetto di coltivazione;
- f) la quantità totale di materiale da estrarre e la superficie richiesta;
- g) la durata dell'attività estrattiva, come definita dall'articolo 13, comma 1 lettera b) della legge regionale 12/2016.

La domanda di cui sopra è corredata:

- a) dal progetto dell'attività estrattiva comprensivo delle manutenzioni del riassetto ambientale;
- b) dal titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, o, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al titolo giuridico comprovante la disponibilità delle particelle catastali oggetto dell'istanza per il periodo richiesto nella stessa comprensivo degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, da redigersi ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa).

Allegato B

Contenuti del progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva

Articolo 6, comma 5, lettera d) della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive)

Generalità per i progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva

Il progetto è redatto da un professionista abilitato, datato e sottoscritto dal soggetto istante e dai tecnici che lo hanno predisposto.

Le planimetrie e le sezioni di scavo e riassetto ambientale sono redatte in scala non inferiore a 1:1000 e sono espresse in coordinate ETRF2000-UTM33 (RDN2008-TM33, EPSG6708) nel sistema di Riferimento Geodetico Nazionale ETRS89 - ETRF2000, con quote geoidiche nazionali, riportate in metri sul livello medio mare.

Il progetto è corredato da un elenco numerato degli elaborati grafici e delle relazioni

La consegna può essere tradizionale, attraverso il protocollo della Direzione centrale ambiente ed energia e in questo caso gli elaborati cartacei dovranno riportare le firme autografe dei professionisti redattori nonché il timbro e la firma del Società istante. Una copia degli elaborati dovrà essere trasmessa anche su CD-ROM, nei formati più comuni, standard o di interscambio.

Nel caso in cui la consegna avvenga via PEC all'indirizzo: ambiente@certregione.fvg.it gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente sia dai professionisti redattori che dalla Società istante. Una copia degli elaborati dovrà essere trasmessa anche su CD-ROM, nei formati più comuni, standard o di interscambio.

Non verranno accettati documenti cartacei non firmati e documenti digitali non firmati digitalmente in quanto non considerati come originali.

Progetto dell'attività di ricerca

Il progetto dell'attività di ricerca è costituito da:

A-relazione generale di inquadramento

La relazione generale di inquadramento contiene i dati essenziali per l'identificazione catastale e urbanistica dell'area richiesta, i dati complessivi dell'attività di ricerca, la descrizione del regime vincolistico e degli aspetti naturalistici.

La relazione pertanto dovrà sviluppare almeno i seguenti temi:

- i dati generali relativi all'attività di ricerca, la sua localizzazione, gli estremi catastali dei terreni e l'estratto autentico di mappa catastale riportante l'area destinata all'esercizio dell'attività di ricerca;
- i vincoli ambientali al libero utilizzo dell'area richiesta (compresi i geositi ai sensi della LR 15/2016);
- la zonizzazione degli strumenti di pianificazione comunale vigenti;
- la tipologia del materiale da ricercare;
- la durata complessiva dell'attività di ricerca;
- l'indicazione del volume movimentato;
- l'inquadramento dell'area di ricerca con la descrizione degli aspetti climatici, e naturalistici;
- la corografia di inquadramento dell'area destinata all'esercizio dell'attività di ricerca in scala 1:25.000 e relativa localizzazione su carta tecnica regionale numerica in scala 1:5.000;
- la carta dei vincoli ambientali su Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:5.000;
- la documentazione fotografica, con l'indicazione planimetrica dei coni visuali.

B-documentazione del progetto di ricerca e di riassetto ambientale

La documentazione del progetto di ricerca e di riassetto ambientale è costituita da:

a) relazione di ricerca riportante:

- 1) la descrizione del metodo e delle operazioni di ricerca, i suoi parametri tecnici, la superficie interessata e il volume movimentato;
- 2) il sistema di raccolta e di deflusso delle acque meteoriche;

b) relazione di riassetto ambientale riportante:

- 1) i volumi di materiale necessari per la riassetto ambientale;
- 2) le opere di difesa del suolo dall'erosione;
- 3) le specie vegetali utilizzate;
- 4) l'indicazione del quantitativo totale del materiale di copertura e di scarto cava, necessari;
- 5) il computo metrico estimativo delle opere di riassetto ambientale, al netto dell'IVA, comprensivo del costo della rimozione degli eventuali impianti di primo trattamento e del costo degli interventi di manutenzione;

d) cartografia recante:

- 1) la planimetria e le sezioni dello stato di fatto dell'area richiesta, derivanti da un rilievo topografico di dettaglio;
- 2) le planimetrie e le sezioni di progetto riportanti le quote assolute sul livello medio mare (eventualmente integrate con i capisaldi del punto 3);
- 3) la planimetria riportante l'ubicazione dei capisaldi e le coordinate dei vertici del perimetro richiesto;
- 4) le sezioni tipo e gli eventuali particolari in scala adeguata.

Progetto dell'attività estrattiva

Il progetto dell'attività estrattiva è costituito da:

A - relazione generale di inquadramento

La relazione generale di inquadramento contiene i dati essenziali per l'identificazione catastale e urbanistica dell'area richiesta, i dati complessivi dell'attività estrattiva, la descrizione del regime vincolistico e degli aspetti naturalistici e di uso del suolo. La relazione pertanto dovrà sviluppare almeno i seguenti temi:

- a) i dati generali relativi all'attività di cava, la sua localizzazione, gli estremi catastali dei terreni e l'estratto autentico di mappa catastale riportante l'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva
- b) i vincoli ambientali al libero utilizzo dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva (compresi i geositi ai sensi della LR 15/2016);
- c) la tipologia del materiale da estrarre, le sue caratteristiche mineralogiche, tecniche e merceologiche, i relativi utilizzi e la destinazione commerciale;
- d) la durata complessiva dell'attività estrattiva, suddivisa in attività di scavo e di riassetto ambientale;
- e) l'indicazione del volume, sia totale che suddiviso per lotti, del materiale estratto;
- f) l'inquadramento dell'area di studio con la descrizione degli usi del suolo, degli aspetti climatici, e naturalistici (vegetazionali, faunistici e pedologici)
- g) la corografia di inquadramento dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva in scala 1:25.000 e relativa localizzazione su carta tecnica regionale numerica in scala 1:5.000.
- h) la carta dei vincoli ambientali su Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:5.000;
- i) la carta della vegetazione su Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:5.000
- j) l'estratto della zonizzazione dello strumento di pianificazione comunale vigente
- k) la documentazione fotografica, con l'indicazione planimetrica dei coni visuali.

B - relazione sulle caratteristiche geologiche e geotecniche dell'area di studio

La relazione e le correlate cartografie descrivono le caratteristiche geologiche e geotecniche considerando l'area di studio, specificando:

a) per gli aspetti geologici:

- 1) la litostratigrafia superficiale e del sottosuolo con rappresentazione cartografica in scala 1:500;
- 2) l'andamento delle geometrie delle unità litologiche nel sottosuolo;
- 3) l'assetto tettonico e le caratteristiche macrostrutturali e mesostrutturali;
- 4) le sezioni litostratigrafiche o ricostruzioni tridimensionali del sottosuolo;

b) per gli aspetti geomorfologici:

- 1) i lineamenti geomorfologici con la descrizione generale dell'assetto morfologico;
- 2) le morfologie degli elementi di vulnerabilità quali, a titolo esemplificativo, le aree calanchive, le aree in erosione, le aree franose, le aree esondabili, le doline e le grotte;

c) per gli aspetti geotecnici e geomeccanici:

- 1) le caratteristiche fisico-meccaniche dell'ammasso roccioso, del giacimento e del materiale di copertura;
- 2) la caratterizzazione geotecnica dei terreni e geomeccanica delle rocce e la definizione del modello geotecnico del sottosuolo nonché le relative indagini in situ o in laboratorio, laddove necessarie;
- 3) la descrizione e l'interpretazione dei risultati delle indagini geognostiche;
- 4) i risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate, dei fronti e dei cumuli nonché la valutazione dei rischi durante la fase di scavo e a riassetto ambientale

ultimato;

d) per gli aspetti idrogeologici:

- 1) l'assetto idrologico ed idrogeologico dell'area di studio;
- 2) l'andamento e la direzione della falda freatica, qualora presente, con rilevazioni sui livelli storici di minimo e massimo raggiunti, come risultanti dai pozzi piezometrici ubicati in prossimità dell'area richiesta;
- 3) l'andamento e la direzione delle falde artesiane, qualora presenti, con l'indicazione degli andamenti e dei deflussi di quelle più superficiali;
- 4) i pozzi, le sorgenti, il regime idraulico dell'area di studio, le principali linee di deflusso delle acque superficiali naturali e artificiali nonché le aree soggette a fenomeni di esondazione con i relativi tempi di ritorno;
- 5) la carta idrogeologica su Carta Tecnica Regionale numerica in scala 1:5.000;
- 6) la vulnerabilità delle falde;

e) per le pericolosità geologiche:

- 1) la pericolosità di natura idrogeologica del sito quali, a titolo esemplificativo, esondazioni, sprofondamenti, valanghe, frane;
- 2) dovute ad aree intensamente fratturate o cataclastiche.

C - documentazione del progetto di scavo e di riassetto ambientale

La documentazione del progetto di scavo e di riassetto ambientale è costituita da:

a) progetto di scavo riportante:

- 1) la descrizione del metodo e delle operazioni di scavo, i parametri tecnici di scavo, la superficie interessata e il volume di scavo;
- 2) la suddivisione in lotti del progetto dell'attività estrattiva definendo per ogni lotto la tempistica di scavo e di riassetto ambientale, le superfici interessate e i volumi di scavo;
- 3) gli eventuali impianti di primo trattamento ubicati all'interno dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva;
- 4) l'individuazione dei manufatti e delle opere esistenti all'interno dell'area richiesta o in prossimità del limite richiesto quali, a titolo esemplificativo, strade a uso pubblico, ferrovie, sostegni di elettrodotti, edifici pubblici e privati, la cui stabilità potrebbe essere compromessa dall'attività estrattiva. La relazione indicherà le previsioni della normativa di settore ed i risultati delle verifiche di stabilità del manufatto in seguito all'attività di scavo.
- 5) il sistema di raccolta e di deflusso delle acque meteoriche;
- 6) le modalità di realizzazione delle opere finalizzate a limitare l'impatto dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente;

b) piano di gestione dei rifiuti di estrazione, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), relativo alle tipologie di materiali estratti nell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva e finalizzati alla riassetto ambientale, corredati dalle analisi chimiche degli stessi e da una planimetria riportante i punti di prelievo e l'ubicazione degli eventuali depositi e cumuli; il piano deve, inoltre, indicare la tipologia, la quantità e l'ubicazione dell'eventuale materiale proveniente dall'esterno destinato al riassetto ambientale;

c) progetto di riassetto ambientale riportante:

- 1) la destinazione finale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- 2) i volumi di materiale necessari per la riassetto ambientale;
- 3) le modalità di conservazione del terreno di scotico, in funzione del mantenimento della fertilità;
- 4) le specie vegetali utilizzate;
- 5) le modalità di esecuzione delle opere a verde;
- 6) il programma di manutenzione delle opere di riassetto ambientale, della durata di tre anni;
- 7) l'indicazione del quantitativo totale del materiale di copertura e di scarto

cava, necessari per il riassetto ambientale;

- 8) il computo metrico estimativo delle opere di riassetto ambientale comprensivo del costo della rimozione degli eventuali impianti di primo trattamento e del costo degli interventi di manutenzione ;

d) cartografia recante:

- 1) la planimetria e le sezioni dello stato di fatto dell'area richiesta, derivanti da un rilievo topografico di dettaglio;
- 2) le planimetrie e le sezioni di progetto riportanti le quote assolute sul livello medio mare;
- 3) la planimetria riportante le coordinate dei vertici del perimetro richiesto;
- 4) la planimetria generale illustrante la progressione annuale di massima degli scavi e del riassetto ambientale, con l'indicazione delle superfici e dei volumi interessati;
- 5) le sezioni di progetto, in numero adeguato a descrivere l'attività estrattiva e tracciate ortogonalmente ai fronti di scavo, devono indicare: i limiti dell'area richiesta, i profili di scavo e di massimo scavo, gli eventuali manufatti e opere, le relative quote assolute sul livello medio mare;
- 6) la planimetria e le sezioni dell'avanzamento del riassetto ambientale alla fine di ogni lotto;
- 7) le sezioni tipo e gli eventuali particolari in scala adeguata.

Contenuti essenziali della garanzia fideiussoria

Articolo 6, comma 5, lettera c) della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive)

La garanzia fideiussoria, costituita esclusivamente con le modalità previste dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., deve indicare:

- a) che è prestata ai sensi dell'art. 19 della L.R. 12/2016;
- b) che viene prestata per coprire i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, il mancato versamento degli oneri di cui all'art. 26 della L.R. 12/2016, di quelli relativi agli interventi di manutenzione del riassetto nonché la quota parte prevista per gli oneri di collaudo;
- c) che viene prestata, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) il numero e la data del decreto di autorizzazione;
- e) la denominazione e la località della cava;
- f) il timbro e la firma della Società autorizzata;
- g) il timbro e la firma dell'assicuratore o del funzionario dell'istituto bancario;
- h) che ha durata pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. 12/2016.

L'ente beneficiario della garanzia fideiussoria è esclusivamente il Comune sul cui territorio insiste l'attività estrattiva.

Nel caso in cui il perimetro di cava interessi più Comuni, saranno prestate altrettante garanzie fideiussorie a copertura della quota parte dei costi di riassetto ambientale.

L'importo della garanzia è determinato in base ai costi previsti dal progetto di coltivazione, opportunamente rivalutati per le percentuali previste dall'art. 19 della L.R. 12/2016 e viene formalizzato nel decreto di autorizzazione all'attività estrattiva.

L'Istituto di riferimento per la vigilanza sulle assicurazioni è l'IVASS, le cui delibere e comunicati sono consultabili al sito www.ivass.it – Albo Imprese.

Allegato D

Contenuti dello stato di fatto delle attività estrattive

Articolo 6, comma 5, lettera d) della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive)

I soggetti autorizzati all'attività estrattiva sono tenuti a presentare alla struttura competente in materia di attività estrattive, entro il 1 marzo di ogni anno, uno stato di fatto dell'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.

La documentazione di cui sopra dovrà mettere in evidenza, con diverse campiture esplicitate in una legenda, le aree in coltivazione e quelle per le quali è stato eseguito il riassetto ambientale nell'anno in esame e dovrà essere trasmessa in formato vettoriale georeferenziato, espresso in coordinate ETRF2000 – UTM33 (RDN2008–TM33, EPSG 6708) nel sistema di Riferimento Geodetico Nazionale ETRF89 – ETRF2000, con quote geoidiche nazionali, riportate in metri sul livello medio del mare.

La documentazione di cui sopra dovrà comprendere almeno i seguenti elaborati:

- a) planimetria dello stato di fatto, redatta nella stessa scala del progetto autorizzato, realizzata sulla base di un rilievo topografico di dettaglio, con le seguenti indicazioni:
 - 1) limite autorizzato all'attività estrattiva, con l'indicazione delle coordinate assolute di ogni vertice;
 - 2) recinzione dell'area di cava;
 - 3) aree in coltivazione, aree in fase di riassetto ambientale e aree definitivamente recuperate;
 - 4) quote rilevate espresse in metri s.l.m.m.;
 - 5) caposaldi e relative coordinate assolute;
 - 6) ubicazione dei depositi di materiali gestiti all'interno dell'area di cava, compresi quelli provenienti da siti esterni;
 - 7) opere di mascheramento e mitigazione degli impatti;
 - 8) impianti di primo trattamento, manufatti e simili;

- b) sezioni quotate dello stato di fatto, ubicate nella stessa posizione del progetto autorizzato e redatte nella medesima scala, derivanti da un rilievo topografico di dettaglio, con le seguenti indicazioni:
 - 1) limite autorizzato all'attività estrattiva;
 - 2) recinzione dell'area di cava;
 - 3) profilo di massimo scavo autorizzato;
 - 4) profilo del lotto in coltivazione autorizzato;
 - 5) profilo raggiunto dalla coltivazione effettuata nel corso dell'anno di riferimento;
 - 6) profilo finale del recupero ambientale autorizzato;

- c) relazione tecnica dell'attività estrattiva svolta nel corso dell'anno di riferimento, con le seguenti indicazioni:
 - 1) estremi dell'autorizzazione;
 - 2) modalità di esecuzione del rilievo topografico di dettaglio;
 - 3) descrizione delle attività di coltivazione e riassetto ambientale svolte nel corso dell'anno di riferimento;
 - 4) descrizione dello stato di avanzamento dell'attività estrattiva complessivamente svolta rispetto alle previsioni del progetto autorizzato;

- 5) risultati del calcolo delle volumetrie estratte;
 - 6) superfici interessate dall'attività di scavo e dalle attività di riassetto ambientale;
 - 7) volumetria dei depositi di materiali gestiti all'interno dell'area di cava, compresi quelli provenienti da siti esterni ed eventuale calcolo di stabilità;
 - 8) ottemperanza alle eventuali prescrizioni operative contenute nel decreto autorizzativo;
 - 9) eventuali difformità rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;
 - 10) attestazione del pagamento degli oneri di coltivazione e di collaudo;
- d) scheda riassuntiva dello stato di fatto dell'attività estrattiva;
- e) scheda statistica.

Tutti gli elaborati devono essere consegnati o trasmessi in originale, datati e firmati, e corredati dall'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, della LR 12/2016. Il modello per l'asseverazione è rinvenibile tra la modulistica scaricabile sul sito internet della Regione alla pagina dedicata alle Attività estrattive.

Nel caso di elaborati cartacei, questi dovranno riportare firma o firme autografe, nel caso di elaborati digitali, firma o firme digitali dei professionisti redattori.

La consegna può essere tradizionale, attraverso il protocollo della Direzione centrale ambiente ed energia, o via PEC all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it.

Per qualunque modo di trasmissione scelto, deve essere reso disponibile copia digitale degli elaborati, eventualmente su CD-ROM, nei formati più comuni, standard o di interscambio.

Non verranno accettati né documenti cartacei non firmati, né documenti digitali non firmati digitalmente, in quanto non possono qualificarsi quali atti originali.

individuazione DELLE aree di cava dismesse



art. 10 comma 4 L.R. 12/2016

pubblicata sul BUR n. 31 del 1 agosto 2018

■ FONTE:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Servizio geologico

➔ [Pagina attività estrattive](#)

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA AREA TUTELA GEOLOGICO-IDRICO-AMBIENTALE	
Servizio geologico	geologico@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 3774183 fax + 39 040 3774410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

Decreto n° 2542/AMB del 6/7/2018

B10/AG

Individuazione delle aree di cava dismesse sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Il Direttore del Servizio Geologico

Vista la legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 "Disciplina organica delle attività estrattive";

Dato atto che l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 12/2016 riconosce il suolo come un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future;

Considerato altresì che il medesimo articolo 1, comma 4, lettera b) stabilisce che, per le finalità di cui al comma 3, la Regione favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse;

Considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 12/2016 definisce l'area di cava dismessa come la porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza di garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 12/2016, nelle more di assunzione di efficacia del PRAE, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio delle attività estrattive nelle aree di cava dismesse;

Atteso che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale 12/2016 prevede che le aree di cava dismesse sono individuate con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

Atteso che il medesimo articolo 10, comma 4, prevede che, per l'individuazione delle aree di cava dismesse, vadano valutati almeno i seguenti elementi:

- a) riduzione della pericolosità idrogeologica;
- b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
- c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
- d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
- e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
- f) distanza da aree boscate;
- g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
- h) sostenibilità della viabilità limitrofa;

Considerato che il Servizio Geologico ha provveduto ad una ricognizione documentale di tutte le passate attività estrattive autorizzate dall'Amministrazione Regionale, escludendo dal novero quelle dotate di garanzia fideiussoria o dell'attestazione comunale di svincolo della garanzia fideiussoria;

Considerato altresì che, su tali situazioni, il Servizio geologico ha verificato, tramite l'ausilio dalle più recenti immagini aeree, lo stato di fatto delle aree oggetto di passata coltivazione, escludendo le aree che risultano naturalmente rinverdite, quelle già destinate ad altre attività, nonché quelle aree su cui risulta impossibile qualsiasi ampliamento;

Rilevato inoltre che, sulle rimanenti aree, il Servizio Geologico ha eseguito dei sopralluoghi anche al fine di verificare l'applicabilità dei criteri di cui al sopra citato articolo 10, comma 4, della legge regionale 12/2016;

Visto l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, che riassume le aree di cava dismesse compatibili con i criteri su esposti;

Considerato che, in esito all'applicazione dei suddetti criteri, all'annualità 2018 le aree di cava dismesse individuate nel territorio regionale sono le seguenti:

CLASSIFICA	Nome	Materiale	Comune
PN/CAV/003	Casali Sartori	Ghiaia	Aviano
PN/CAV/023	Ceolini 1	Ghiaia	Fontanafredda
PN/CAV/028	Ceolini 2	Ghiaia	Roveredo in Piano
TS/CAV/016	Zernovisce	Pietra ornamentale	Monrupino
TS/ICAV/001	Debela Grisa	Pietra ornamentale	Monrupino
UD/CAV/004	Via dell'albero	Ghiaia	Basiliano
UD/CAV/127	Patriarca	Ghiaia	Udine

Visto il decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e s.m.i. con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dd. 1 ottobre 2015 di articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, sono individuate nel territorio regionale, all'annualità 2018, le seguenti aree di cava dismesse:

CLASSIFICA	Nome	Materiale	Comune
PN/CAV/003	Casali Sartori	Ghiaia	Aviano
PN/CAV/023	Ceolini 1	Ghiaia	Fontanafredda
PN/CAV/028	Ceolini 2	Ghiaia	Roveredo in Piano
TS/CAV/016	Zernovisce	Pietra ornamentale	Monrupino
TS/ICAV/001	Debela Grisa	Pietra ornamentale	Monrupino
UD/CAV/004	Via dell'albero	Ghiaia	Basiliano
UD/CAV/127	Patriarca	Ghiaia	Udine

come descritte nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ing. Fabrizio Fattor

Individuazione delle aree di cava dismesse sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

LE AREE DI CAVE DISMESSE

Definizione

La legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 "Disciplina organica delle attività estrattive", all'articolo 3 ha definito le aree di cava dismesse come porzioni del territorio interessate da una pregressa attività estrattiva in cui non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi e per le quali non c'è una garanzia fideiussoria a copertura di tali interventi.

Tra gli obiettivi della legge, vi è quello di favorire il riassetto ambientale di tali porzioni di territorio, oggetto di passata attività estrattiva ed ormai abbandonate, autorizzando, da un lato, la realizzazione di progetti che prevedano l'estrazione di ulteriore materia prima e, dall'altro, il completo riassetto ambientale dei luoghi abbandonati da tempo.

Queste situazioni risalgono ad un passato periodo quando, in assenza di una adeguata normativa di settore, non era ancora stato istituito l'obbligo, da parte del soggetto autorizzato, di prestare un'idonea garanzia finanziaria atta ad assicurare il costo degli interventi di riassetto ambientale. Per tale motivo, la cessazione di alcune attività estrattive ha visto il conseguente abbandono dell'area di cava, senza che il riassetto ambientale dei luoghi venisse realizzato o assicurato in alcun modo.

Le aree di cava dismesse, presenti sul territorio regionale, oltre a costituire una deturpazione del paesaggio, possono costituire anche situazioni di pericolo e di danno, nonché di alterazione dell'equilibrio ambientale. Per tale motivo la LR 12/2016, attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore, intende porre un graduale rimedio ad una criticità che altrimenti sarebbe affrontabile solo con un considerevole impiego di risorse pubbliche.

Ricognizione

Alla luce di quanto previsto dalla vigente normativa si è provveduto ad una ricognizione documentale di tutte le passate attività estrattive autorizzate dall'Amministrazione Regionale escludendo dal novero quelle dotate di garanzia finanziaria, o di un certificato di regolare esecuzione delle opere di riassetto ambientale, cioè dell'attestazione comunale di svincolo della garanzia finanziaria. Dall'esame documentale, le situazioni riconducibili al concetto di cava dismessa sono state inizialmente 250.

La prima attività eseguita dal Servizio geologico su tali situazioni è stata quella di verificare, tramite l'ausilio dalle più recenti immagini aeree, lo stato di fatto delle aree oggetto di passata coltivazione, escludendo dal novero le aree su cui insistono dei vincoli normativi o pianificatori, quelle che risultavano naturalmente rinverdite, quelle già destinate ad altre attività, nonché quelle aree su cui risultava impossibile qualsiasi ampliamento. La valutazione di questi parametri ha consentito, quindi, di focalizzare l'attenzione su una ventina di siti.

Il passo successivo ha visto l'esecuzione, da parte dei funzionari del Servizio geologico, di puntuali sopralluoghi nei suddetti siti per verificare la reale mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale.

Criteri di scelta tecnico-amministrativa

La normativa impone ancora che, per il riconoscimento dello "status" di cava dismessa, oltre all'effettiva mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale, vengano valutati gli elementi indicati al comma 4 dell'art. 10 della LR 12/2016, e cioè:

- a) riduzione della pericolosità idrogeologica;
- b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
- c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
- d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
- e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
- f) distanza da aree boscate;
- g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
- h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche documentali, gli elementi di cui sopra, ai fini istruttori, sono stati valutati nella loro completezza in forma tabellare e di dettaglio.

Elenco delle cave dismesse

L'elenco delle cave dismesse, individuate all'interno del territorio regionale e con riferimento all'annualità 2018, risulta il seguente:

CLASSIFICA	Nome	Materiale	Comune
PN/CAV/003	Casali Sartori	Ghiaia	Aviano
PN/CAV/023	Ceolini 1	Ghiaia	Fontanafredda
PN/CAV/028	Ceolini 2	Ghiaia	Roveredo in Piano
TS/CAV/016	Zernovisce	Pietra ornamentale	Monrupino
TS/ICAV/001	Debela Grisa	Pietra ornamentale	Monrupino
UD/CAV/004	Via dell'albero	Ghiaia	Basiliano
UD/CAV/127	Patriarca	Ghiaia	Udine

L'individuazione delle cave dismesse si è concretizzato con un dato puntuale sulla cartografia regionale e non con la definizione di un perimetro, come si evidenzia nella successiva Carta di localizzazione delle cave dismesse.

In ottemperanza ad uno dei principi ispiratori della normativa vigente in materia di attività estrattive, ovvero quello di limitare il consumo del suolo, è consentita quindi la ripresa dell'attività estrattiva su tali aree dismesse anche senza la qualifica urbanistica di area D4, a condizione che tutta l'area trovi, alla fine dell'attività, una sistemazione in armonia con le caratteristiche del territorio circostante.

Di seguito si riportano, per ogni cava dismessa, la rappresentazione fotografica dell'area.

NOME CAVA: CASALI SARTORI
COMUNE: AVIANO
MATERIALE: GHIAIA

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio geologico	

CLASSIFICA: PN/CAV/003



Coordinate EPSG6708_RDN2008UTM33 : x = 317347,26 y = 5103753,66

Link google maps: <https://goo.gl/maps/mQ9sCWqpdC1rR5lZ7>

NOME CAVA: CEOLINI 1
COMUNE: FONTANAFREDDA
MATERIALE: GHIAIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Servizio geologico

CLASSIFICA: PN/CAV/023



Coordinate EPSG6708_RDN2008UTM33: x = 312902,25; y = 5095181,14

Link google maps: <https://goo.gl/maps/8L5hblqV9sWRALeh8>

NOME CAVA: CEOLINI 2
COMUNE: ROVEREDO IN PIANO
MATERIALE: GHIAIA

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
	direzione centrale ambiente ed energia
Servizio geologico	

CLASSIFICA: PN/CAV/028





Coordinate EPSG6708_RDN2008UTM33: x = 314960,16 y = 5095857,56

Link google maps: <https://goo.gl/maps/7sEkkraZ2sCldLxG6>

NOME CAVA: ZERNOVISCE
COMUNE: MONRUPINO
MATERIALE: PIETRA ORNAMENTALE

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio geologico	

CLASSIFICA: TS/CAV/016



Coordinate EPSG6708_RDN2008UTM33: x = 405170,26 y = 5063119,93

Link google maps: <https://goo.gl/maps/5vbzU1SYSNa7Ewb28>

NOME CAVA: DEBELA GRIZA
COMUNE: MONRUPINO
MATERIALE: PIETRA ORNAMENTALE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Servizio geologico

CLASSIFICA: TS/ICAV/001



Coordinate EPSG6708_RDN2008UTM33: x = 405926,90 y = 5062695,40

Link google maps: <https://goo.gl/maps/bPGP6Pg9yRLSWEp6>

NOME CAVA: VIA DELL'ALBERO
COMUNE: BASILIANO
MATERIALE: GHIAIA

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio geologico	

CLASSIFICA: UD/CAV/004



Coordinate EPSG6708_RDN2008UTM33: x = 354489,09 y = 5097673,71

Link google maps: <https://goo.gl/maps/Zb1p6sFXZVjTY5X8>

NOME CAVA: PATRIARCA
COMUNE: UDINE
MATERIALE: GHIAIA

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio geologico	

CLASSIFICA: UD/CAV/127



Coordinate EPSG6708_RDN2008UTM33: x = 367350,58 y = 5101339,55

Link google maps: <https://goo.gl/maps/x9MVUzoHusjdjL8Z8>

oneri di COLTIVAZIONE e RICERCA



BUR N. 6 dd. 9 febbraio 2011

■ FONTE:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Servizio geologico

➔ *Pagina attività estrattive*

Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, energia e politiche per la montagna 21 gennaio 2011, n. 69/SGEO - E733/21

LR 21/1997 - Rideterminazione del valore dell'onere di coltivazione e ricerca in materia di attività estrattiva a favore dei Comuni territorialmente interessati.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi) ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1, che prevede l'istituzione dell'onere di coltivazione e ricerca, diversificato per tipologia di materiali, come classificati dall'articolo 6 bis, comma 2, della legge regionale 35/1986, a favore delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate;

CONSIDERATO che il citato articolo 7, comma 1, della legge regionale 21/1997 prevede che l'onere di coltivazione e ricerca, a carico del titolare dell'autorizzazione, deve essere versato annualmente al Comune sede dell'attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio della stessa;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della citata legge regionale 21/1997, l'ammontare dell'onere di coltivazione e ricerca viene fissato con decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale;

ATTESO che il valore dell'onere di coltivazione e ricerca in materia di attività estrattiva, di cui al citato articolo 7 della legge regionale 21/1997, è stato determinato, la prima volta, con decreto dell'Assessore all'Ambiente n. 549 di data 30 giugno 1997 e, successivamente, aggiornato con decreto dell'Assessore all'Ambiente e ai Lavori pubblici n. 22 di data 19 gennaio 2004, con decreto dell'Assessore all'Ambiente, Lavori pubblici e Protezione civile n. 213 di data 22 febbraio 2007 ed, infine, con decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente e Lavori pubblici n. 830 di data 29 maggio 2009;

ATTESO che, relativamente alla tipologia delle "pietre ornamentali", con decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente e Lavori Pubblici n. 83 di data 2 febbraio 2010, il valore dell'onere di coltivazione e ricerca in materia di attività estrattiva di cui all'art. 7 della legge regionale 21/1997 è stato rideterminato in €/mc 0,65, da applicarsi sulla quantità di materiale escavato a tutto il 31 dicembre 2010 ai sensi del successivo decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente e Lavori Pubblici n. 435 di data 15 marzo 2010;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2736 del 29 dicembre 2010, di rideterminazione del valore dell'onere di coltivazione e ricerca in materia di attività estrattiva a favore dei Comuni territorialmente interessati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 21/1997;

RITENUTO di dare esecuzione alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2736/2010;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il valore dell'onere di coltivazione e ricerca in materia di attività estrattiva, di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, a favore delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, è fissato come segue:

argilla per laterizi	€/mc 0,20
pietre ornamentali	€/mc 0,65
calcarei, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi	€/mc 0,67
sabbia e ghiaia	€/mc 0,55

2. Gli oneri di cui al precedente punto 1, sono calcolati sull'intero volume del materiale scavato, senza distinzione di tipologia, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come interpretato dall'articolo 12 della legge regionale 21/1997.

3. L'onere di cui al punto 1 relativo alle pietre ornamentali, si applica anche all'attività di ricerca di cui all'articolo 17 della legge regionale 35/1986.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 21 gennaio 2011

CIRIANI

VALORI venali PER IL CALCOLO DELLE sanzioni



Decreto n. 101/Pres. del 15 maggio 2013

■ FONTE:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Servizio geologico

→ [Pagina attività estrattive](#)



Decreto n° 0101 / Pres.

Trieste, 15 maggio 2013

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 35/1986, ART. 20, COMMA 3. RIDETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DA ASSUMERE A BASE DEL CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 15/05/2013

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 08/05/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 14/05/2013



Vista la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) e successive modificazioni e integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986 che stabiliscono, rispettivamente, le sanzioni per violazione alla legge medesima e le sanzioni per violazione delle condizioni e delle prescrizioni di cui al provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, da determinarsi anche in rapporto al volume ed al valore venale del materiale scavato in eccedenza;

Richiamato l'articolo 20, comma 3 della legge regionale 35/1986, in base al quale i valori venali dei materiali scavati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge regionale, sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale (ora Presidente della Regione), su conforme deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni;

Vista la legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 in materia di attività estrattive ed, in particolare, l'articolo 12, ai sensi del quale la determinazione del valore venale dei materiali scavati fa riferimento all'intero volume senza distinzione di tipologia del materiale scavato;

Atteso che i valori venali di cui al citato articolo 20, comma 3 della legge regionale 35/1986 sono stati determinati con proprio decreto 28 aprile 1993, n. 0215/Pres. e, successivamente, rideterminati con proprio decreto 13 gennaio 2004, n. 06/Pres., con proprio decreto 12 febbraio 2007, n. 027/Pres., con proprio decreto 22 gennaio 2009, n. 025/Pres. ed, infine, con proprio decreto 1 febbraio 2011, n. 015/Pres;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento dei valori venali in questione sulla base dei dati ufficiali Istat;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 682;

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, i valori venali dei materiali scavati ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986, sono rideterminati come segue:

argilla	€/mc 1,66
calcarei, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi	€/mc 9,55
sabbia e ghiaia	€/mc 7,05
pietre ornamentali	€/mc 45,65

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia.

- Avv. Debora Serracchiani -

modulistica



- RINNOVO – art. 16 L.R. 12/2016
- VARIANTE NON SOSTANZIALE – art. 23, comma 2 L.R. 12/2016
- ISTANZA AUTORIZZAZIONE– art. 9 L.R. 3/2018

■ FONTE:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Servizio geologico

➔ *Pagina attività estrattive*

Bollo
se non assolto con altra modalità
(vedi all. C)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile
Servizio geologico
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

e, per conoscenza

Al Comune di inserire nome Comune
Inserire indirizzo PEC

inserire indirizzo altro/i Comune/i se
necessario

L.R. 12/2016 - Istanza di RINNOVO dell'autorizzazione all'attività estrattiva



Il sottoscritto Nome Cognome in qualità di legale rappresentante della Società inserire nome Società, con sede a inserire città, in via/piazza inserire nome via, codice fiscale/P.IVA inserire codice fiscale/partita IVA

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 37 della L.R. 12/2016, il rilascio di un provvedimento di **RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**: scegliere una delle 2 opzioni

ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12/2016

ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis della L.R. 12/2016 (conferenza di servizi)

per una durata di indicare la durata richiesta anni

relativamente alla cava di inserire la tipologia di materiale estratto denominata inserire il nome della cava sita in/nei Comune/i di inserire il o i Comuni nei quali ricade la cava, in Provincia di indicare la provincia, autorizzata all'escavazione con il decreto inserire il decreto principale ed eventuali decreti e provvedimenti successivi fino alla data del inserire la scadenza dell'autorizzazione vigente in quanto indicare le ragioni che hanno reso impossibile il completamento del progetto originario.

SI DICHIARA INOLTRE CHE:

- la cava in argomento è compresa nella seguente zona omogenea dello strumento di pianificazione comunale vigente: indicare zona PRGC e la relativa denominazione
- la cava in argomento è compresa in area sottoposta ai seguenti vincoli: barrare, con una croce solamente il/i vincolo/i presente/i
 - Idrogeologico di cui all'art. 47 della L.R. 9/2007
 - Trasformazione del bosco di cui all'art. 42 della L.R. 9/2007
 - Vincolo Paesaggistico di cui alla L.R. 5/2007 e del d.lgs 42/2004
 - Aree tutelate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 42/1996 (Parchi e riserve regionali)
 - Aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 se si, indicare il nome e la sigla della ZSC e/o della ZPS presente.
- la cava in argomento non è compresa in area tutelata a prato stabile naturale di cui alla L.R. 9/2005;
- nell'area di cava in argomento non sono pendenti procedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni della L.R. 12/2016 o della precedente L.R. 35/1986 né vi sono da estinguere i motivi di passate violazioni;
- non vengono effettuate variazioni al progetto autorizzato.

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- attestazione, rilasciata dal Comune, di permanenza della compatibilità del progetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale;
- per quanto riguarda la proprietà e/o disponibilità dell'area di cava (barrare una o più opzioni):
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà e/o la disponibilità delle particelle per l'intera durata del rinnovo richiesto *(vedi allegato A)*;
 - copia conforme, nelle forme previste dal DPR 445/2000 degli atti comprovanti la proprietà/disponibilità delle particelle di cava;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno ad estendere la garanzia finanziaria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto *(vedi allegato B)*;
- cronoprogramma del completamento del progetto;
- relazione tecnico illustrativa e rilievo topografico dello stato di fatto aggiornato *(se la situazione è variata rispetto a quanto comunicato entro il 1 marzo ai sensi dell'art. 22 della L.R. 12/2016)*;
- pagamento imposta di bollo e relativa dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta stessa *(vedi allegato C)*;

- autorizzazioni di cui all'art. 14 comma 2, lett. a) della L.R. 12/2016: da allegare solamente per istanze di rinnovo senza la richiesta di indizione della conferenza di servizi e solo per cave sottoposte a vincoli ambientali:
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 47 della L.R. 9/2007 indicare estremi nota o decreto;
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a trasformazione del bosco di cui all'art. 42 della L.R. 9/2007 indicare estremi nota o decreto;
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a vincolo Paesaggistico di cui alla L.R. 5/2007 e del d.lgs 42/2004 indicare estremi nota o decreto.
 - atto di assenso per intervento in aree tutelate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 42/1996 (Parchi e riserve regionali) indicare estremi nota o decreto
 - atto di assenso per intervento in Aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 indicare estremi nota o decreto

Inserire luogo e data

la Società - firmato digitalmente

L'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina dedicata alle attività estrattive.

*Bollo
se non assolto con altra modalità
(vedi all C)*

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile
Servizio geologico
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

e, per conoscenza

Al Comune di *inserire nome Comune*
Inserire indirizzo PEC

*inserire indirizzo altro/i Comune/i se
necessario*

L.R. 12/2016 - Istanza di VARIANTE NON SOSTANZIALE



Il sottoscritto *Nome Cognome* in qualità di legale rappresentante della Società *inserire nome Società*, con sede a *inserire città*, in via/piazza *inserire nome via*, codice fiscale/P.IVA *inserire codice fiscale/partita IVA*

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

CHIEDE

il rilascio di un provvedimento di **VARIANTE NON SOSTANZIALE** al progetto autorizzato: *scegliere una delle 2 opzioni*

- ai sensi dell'art. 23, comma 2 della L.R. 12/2016;
- ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis della L.R. 12/2016 (conferenza di servizi),

relativamente alla cava di *inserire la tipologia di materiale estratto* denominata *inserire il nome della cava* sita in/nei Comune/i di *inserire il o i Comuni nei quali ricade la cava*, in Provincia di *indicare la provincia*, autorizzata all'escavazione con il decreto *inserire il decreto principale ed eventuali decreti e provvedimenti successivi* fino alla data del *inserire la scadenza dell'autorizzazione vigente*.

LA VARIANTE IN ESAME IN SINTESI PREVEDE:

descrivere brevemente i contenuti della variante non sostanziale in oggetto

SI DICHIARA INOLTRE CHE:

- la cava in argomento è compresa nella seguente zona omogenea dello strumento di pianificazione comunale vigente: indicare zona PRGC e la relativa denominazione
- la cava in argomento è compresa in area sottoposta ai seguenti vincoli: barrare, con una croce solamente il/i vincolo/i presente/i
 - Idrogeologico di cui all'art. 47 della L.R. 9/2007
 - Trasformazione del bosco di cui all'art. 42 della L.R. 9/2007
 - Vincolo Paesaggistico di cui alla L.R. 5/2007 e del d.lgs 42/2004
 - Aree tutelate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 42/1996 (Parchi e riserve regionali)
 - Aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 se sì, indicare il nome e la sigla della ZSC e/o della ZPS presente.
- la cava in argomento non è compresa in area tutelata a prato stabile naturale di cui alla L.R. 9/2005;
- la cava in argomento interferisce con le fasce di rispetto dei seguenti manufatti: barrare, con una croce, il manufatto eventualmente presente all'interno o in prossimità dell'area di cava
 - strade indicare gli estremi della strada e l'ente gestore
 - elettrodotti/metanodotti/linee telefoniche indicare l'ente gestore ;
 - ferrovie;
 - altro indicare il manufatto e l'ente gestore ;
- la variante in argomento comporta una modifica del costo delle opere di riassetto ambientale?
 NO SI
- la variante in argomento: scegliere una delle 2 opzioni
 - è stato giudicata compatibile con l'ambiente con decreto indicare gli estremi del provvedimento di VIA o SCREENING
 - con nota indicare il numero di protocollo e la data della nota il Servizio Valutazioni Ambientali ha ritenuto che non sia da assoggettare a nuova procedura di valutazione;
- il progetto in esame, rispetto a quanto attualmente autorizzato, non prevede un aumento del perimetro, della superficie, dei volumi né una modifica alle condizioni di sicurezza.
- nell'area di cava in argomento non sono pendenti procedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni della L.R. 12/2016 o della precedente L.R. 35/1986 né vi sono da estinguere i motivi di passate violazioni;

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- progetto di variante – allegati tecnici;
- pagamento imposta di bollo e relativa dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta stessa (*vedi allegato C*);
- autorizzazioni di cui all'art. 14 comma 2, lett. a) della L.R. 12/2016: da allegare solamente per istanze di rinnovo senza la richiesta di indizione della conferenza di servizi e solo per cave sottoposte a vincoli ambientali
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 47 della L.R. 9/2007 indicare estremi nota o decreto;
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a trasformazione del bosco di cui all'art. 42 della L.R. 9/2007 indicare estremi nota o decreto;
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a vincolo Paesaggistico di cui alla L.R. 5/2007 e del d.lgs 42/2004 indicare estremi nota o decreto.
 - atto di assenso per intervento in aree tutelate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 42/1996 (Parchi e riserve regionali) indicare estremi nota o decreto
 - atto di assenso per intervento in Aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 indicare estremi nota o decreto
 - atto di assenso del Servizio Valutazioni Ambientali indicare estremi nota o decreto

Inserire luogo e data

la Società - firmato digitalmente

L'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina dedicata alle attività estrattive.



Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale ambiente ed energia
Servizio geologico
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

e, per conoscenza

Al Comune di inserire nome Comune
Inserire indirizzo PEC

inserire indirizzo altro/i Comune/i se necessario

ART. 9 L.R. 3/2018

Istanza di autorizzazione per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate



Il sottoscritto Nome Cognome in qualità di legale rappresentante della Società inserire nome Società, con sede a inserire città, in via/piazza inserire nome via, codice fiscale/P.IVA inserire codice fiscale/partita IVA

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 9, comma inserire il comma della L.R. 3/2018, il rilascio di un provvedimento di autorizzazione per il recupero dell'area interessata da attività estrattiva cessata relativamente alla ex cava di inserire materiale estratto denominata inserire nome cava sita nel Comune/i di inserire comune/i in cui ricade la cava identificata catastalmente al f.m. inserire foglio mappa pp.cc.nn. inserire particelle catastali intere o parti di esse precedentemente autorizzata con decreto/i inserire il/i precedente/i provvedimento/i rilasciato a favore della Società inserire la Società precedentemente autorizzata e valido fino alla data del inserire data scadenza provvedimento precedente.

Il progetto proposto prevede una durata di anni indicare gli anni di autorizzazione richiesti ed una volumetria di materiale movimentato pari a inserire i mc, così ripartiti:

- Eventuale cubatura di scavo (*soggetta ad onere di coltivazione di cui all'art 26 della L.R 12/2016*):
 - inserire mc
- Eventuale cubatura di materiale importato in cava da siti esterni (suddivisi per tipologia):
 - inserire mc
 - inserire mc
 - inserire mc

SI DICHIARA INOLTRE CHE:

- la cava in argomento è compresa nella seguente zona omogenea dello strumento di pianificazione comunale vigente: indicare zona PRGC e la relativa denominazione

- la cava in argomento è compresa in area sottoposta ai seguenti vincoli: barrare, con una croce solamente il/i vincolo/i presente/i
 - Idrogeologico di cui all'art. 47 della L.R. 9/2007
 - Trasformazione del bosco di cui all'art. 42 della L.R. 9/2007
 - Vincolo Paesaggistico di cui alla L.R. 5/2007 e del d.lgs 42/2004
 - Aree tutelate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 42/1996 (Parchi e riserve regionali)
 - Aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 se si, indicare il nome e la sigla della ZSC e/o della ZPS presente.

- la cava in argomento non è compresa in area tutelata a prato stabile naturale di cui alla L.R. 9/2005;

- *Solo per istanze presentate ai sensi del comma 1, art. 9 L.R. 3/2018:*
Nell'area di cava in argomento sono pendenti procedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni della L.R. 12/2016 o della precedente L.R. 35/1986? SI NO
 - se si, indicare se vi sono da estinguere motivi di passate violazioni: SINO

- la cava in argomento interferisce con le fasce di rispetto dei seguenti manufatti: barrare, con una croce, il manufatto eventualmente presente all'interno o in prossimità dell'area di cava
 - strade indicare gli estremi della strada e l'ente gestore
 - elettrodotti/metanodotti/linee telefoniche indicare l'ente gestore;
 - ferrovie indicare l'ente gestore;
 - altro indicare il manufatto e l'ente gestore ;

- nell'oggetto sociale della Società istante, come da visura camerale sono presenti anche le diciture inerenti all'attività estrattiva e al riassetto ambientale di cave;

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

- progetto dell'intervento di recupero o progetto dell'attività estrattiva previsto dal comma 3 dell'art. 9 della L.R. 3/2018, redatto secondo quanto previsto dai provvedimenti di attuazione di cui all'art. 6, comma 5 della LR 12/2016, pubblicato sul BUR n. 6 del 7 febbraio 2018 e rinvenibili al seguente link:
https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/geologia/FOGLIA15/allegati/BUR_Stralcio_regolamento.pdf

- parere favorevole del/i Comune/i previsto dal comma 3 dell'art. 9 della L.R. 3/2018 con attestazione di permanenza della compatibilità del progetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale;

- dichiarazione del/i Comune/i di presenza o meno di fideiussioni attive, relative al ripristino della cava in argomento ed eventuali estremi delle stesse;

- esito della verifica effettuata presso il Servizio valutazioni ambientali regionale, relativamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale espletate ai sensi della parte II del D.lgs. 152/2006;
- autorizzazioni di cui all'art. 14 comma 2, lett. a) della L.R. 12/2016:
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 47 della L.R. 9/2007 *indicare estremi nota o decreto*;
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a trasformazione del bosco di cui all'art. 42 della L.R. 9/2007 *indicare estremi nota o decreto*;
 - autorizzazione per intervento in area sottoposta a vincolo Paesaggistico di cui alla L.R. 5/2007 e del d.lgs 42/2004 *indicare estremi nota o decreto*.
 - atto di assenso per intervento in aree tutelate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 42/1996 (Parchi e riserve regionali) *indicare estremi nota o decreto*
 - atto di assenso per intervento in Aree Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 indicare estremi nota o decreto
- atti di assenso degli Enti preposti alla gestione dei manufatti sopra elencati;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà e/o la disponibilità delle particelle per l'intera durata dell'autorizzazione richiesta (*vedi allegato A*);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno ad estendere la garanzia finanziaria o a prestarne una nuova per il periodo dell'autorizzazione richiesto (*vedi allegato B*);
- delega della Società al progettista incaricato ad occuparsi, in nome e per conto della stessa, alla gestione della pratica in esame, sottoscritta digitalmente;
- pagamento imposta di bollo per la presentazione dell'istanza e relativa dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta stessa (*vedi allegato C*);

Nb: Il pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale, da pagarsi con le modalità indicate all'allegato C, verrà richiesto dal Servizio Geologico in fase di conclusione positiva dell'istruttoria, prima dell'emissione del provvedimento stesso.

Inserire luogo e data

la Società - firmato digitalmente

L'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/privacy>.

varie utili



- ALLEGATO A:
modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla proprietà/ disponibilità dei terreni oggetto di attività estrattiva;
- ALLEGATO B:
modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla garanzia finanziaria;
- ALLEGATO C:
modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo.

■ FONTE:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Servizio geologico

➔ *Pagina attività estrattive*

memo PROTOCOLLI

- **CORRISPONDENZE VARIE CAVE**

ALP E/33 12 (anno 2018)

- **CORRISPONDENZE PRAE**

ALP E/33 1 (anno 2023)

ALP VAS 828

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 21 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome nato/a a luogo di nascita in data data di nascita residente a Citta di residenza in via indirizzo di residenza in qualità di legale rappresentante della Società denominazione della Società

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, a richiesta della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, per il seguente scopo indicare l'oggetto dell'istanza

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' CHE:

(barrare una o più opzioni)

La Società denominazione della Società :

ha la proprietà delle seguenti particelle catastali:

folio mappa n. indicare il folio mappa del C.C. di indicare il Comune Catastale pp.cc.nn. indicare tutte le particelle catastali inerenti l'area di cava in proprietà;

ha la disponibilità, ai fini estrattivi, delle seguenti particelle catastali:

folio mappa n. indicare il folio mappa del C.C. di indicare il Comune Catastale pp.cc.nn. indicare tutte le particelle catastali inerenti l'area di cava in disponibilità in base al seguente titolo indicare il titolo in base al quale si dispone delle predette particelle catastali e gli estremi dell'atto stesso per una durata di indicare la durata .

Il legale rappresentante dichiara altresì che la Società si impegna a mantenere tale proprietà e/o la disponibilità per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e riassetto ambientale della cava denominata _____.

Dichiaro di essere informato che l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) è

pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina dedicata alle attività estrattive.

Inserire luogo e data
digitalmente

la Società - firmato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 21 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome nato/a a luogo di nascita in data data di nascita residente a Citta di residenza in via indirizzo di residenza in qualità di legale rappresentante della Società denominazione della Società

a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, a richiesta della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, per il seguente scopo indicare l'oggetto dell'istanza

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' CHE:

La Società denominazione della Società si impegna ad estendere la garanzia finanziaria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto.

Dichiaro di essere informato che l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina dedicata alle attività estrattive.

Inserire luogo e data digitalmente

la Società - firmato

**ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO
RELATIVAMENTE ALLE ISTANZE ED AL RILASCIO DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI**

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa alle istanze e/o per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 12/2016, si precisa che:

- in fase di presentazione dell'istanza l'assolvimento dell'imposta di bollo risulta obbligatorio;
- in fase di rilascio dell'atto amministrativo l'assolvimento dell'imposta di bollo viene richiesta dall'Ufficio unicamente in caso in cui l'istruttoria si concluda positivamente.

Il pagamento di tale imposta può essere effettuato secondo le modalità di seguito riportate.

1. ATTRAVERSO IL MODELLO F23

Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa.

Si specificano di seguito le modalità di compilazione del modello F23:

- Campo 4: indicare i dati del soggetto che ha presentato l'istanza;
- Campo 6: indicare il codice della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate con riguardo alla sede della cava della Società versante (TI2 per Trieste, TI4 per Gorizia, TI6 per Pordenone, TI8 per Udine);
- Campo 9: indicare come causale il codice "PA";
- Campo 10: indicare come estremi dell'atto o del documento l'anno in corso (es. 2022) e la classifica del relativo fascicolo di cava (es. UD/CAV/__, PN/CAV/__, TS/CAV/__, GO/CAV/__);
- Campo 11: indicare come codice tributo "456 T"
- Campo 12: indicare come descrizione "IMPOSTA DI BOLLO";
- Campo 13: indicare l'importo di Euro 16,00;
- I campi 7, 8 e 14 non vanno compilati.

Sulla ricevuta originale di pagamento dell'imposta di bollo tramite detto modello F23, deve essere riportata la specifica dell'istanza cui il pagamento si riferisce (esempio: imposta di bollo per presentazione di istanza/rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 12/2016 per la coltivazione/proroga/rinnovo/voltura/variante della cava denominata XXX sita in Comune XXX della Società XXX..).

2. ATTRAVERSO VERSAMENTO ESEGUITO TRAMITE INTERMEDIARIO CONVENZIONATO

In alternativa alla modalità di cui al summenzionato punto 1, è ammessa anche l'apposizione, sull'originale dell'istanza, di marca da bollo adesiva cartacea (ovvero il contrassegno telematico, da acquistare presso un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, ad esempio presso rivendite tabacchi e valori bollati).

In entrambi i casi sopra citati, il soggetto istante è tenuto ad allegare anche una dichiarazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo, da redigere secondo l'allegato C di seguito riportato e da spedire tramite PEC al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia, all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it.

DICHIARAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome nato/a a luogo di nascita in data data di nascita residente a Citta di residenza in via indirizzo di residenza in qualità di legale rappresentante della Società denominazione della Società a conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, a richiesta della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, per il seguente scopo:
indicare l'oggetto dell'istanza o del provvedimento in corso di emissione

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 mediante: *(barrare solo la casella che interessa)*

Versamento eseguito tramite modello F23 che si allega alla presente dichiarazione;

Versamento eseguito tramite intermediario convenzionato, con rilascio del relativo contrassegno.

Data e ora di emissione della marca da bollo utilizzata: Inserire data e ora dell'emissione
 identificativo Inserire numero di identificativo della marca da bollo utilizzata

Il sottoscritto dichiara altresì di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo, impegnandosi a conservarne l'originale contestualmente alla copia dell'istanza medesima per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, che detta marca da bollo è stata utilizzata solo ed esclusivamente per l'istanza allegata e che non è stata e non verrà utilizzata per altri procedimenti o per altri scopi.

AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 mediante: *(barrare la casella che interessa)*

Versamento eseguito tramite modello F23 che si allega alla presente dichiarazione;

Versamento eseguito tramite intermediario convenzionato, con rilascio del relativo contrassegno.

Data e ora di emissione della marca da bollo utilizzata: Inserire data e ora dell'emissione

identificativo Inserire numero di identificativo della marca da bollo utilizzata

Il sottoscritto dichiara altresì di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data odierna) la predetta marca da bollo, impegnandosi a conservarne l'originale contestualmente alla copia del provvedimento per eventuali controlli da parte dell'amministrazione, che detta marca da bollo verrà utilizzata solo ed esclusivamente per il provvedimento richiesto e che non è stata e non verrà utilizzata per altri procedimenti o per altri scopi.

Dichiaro di essere informato che l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina dedicata alle attività estrattive.

Inserire luogo e data digitalmente

la Società - firmato

normativa PREvigente



- LR 35/1986

■ Legge regionale 18 agosto 1986 , n. 35

Disciplina delle attività estrattive

- 1 Articolo 12 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 13/1991
- 2 Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 25/1992
- 3 Articolo 12 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/1994
- 4 Articolo 18 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 10/1994
- 5 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 1, L. R. 21/1997
- 6 Articolo 20 bis aggiunto da art. 18, comma 16, L. R. 13/2002
- 7 Modificata la rubrica del Titolo II da art. 3, comma 1, L. R. 6/2011
- 8 Modificata la rubrica del Titolo III da art. 7, comma 1, L. R. 6/2011
- 9 Articolo 9 bis aggiunto da art. 195, comma 1, L. R. 26/2012
- 10 Articolo 18 ter aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 26/2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto

La presente legge disciplina l' esercizio dell' attività di estrazione e coltivazione delle sostanze minerarie previste dall' articolo 2, categoria seconda, del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le cave cosiddette << di prestito >>.

1 bis. Per attività di cava si intende l'attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonché di risistemazione ambientale dell'area autorizzata.

1 ter. All'interno dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva, è vietato svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1 bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza in cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fine di lucro; tali attività e tali usi sono comunicati alla Regione al fine del loro coordinamento con l'attività estrattiva.

1 quater. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, così come in aree di falde acquifere.

1 quinquies. È escluso dall'ambito di applicazione della presente legge l'abbassamento dei terreni situati in zona agricola "E", effettuato con le seguenti modalità:

a) l'asporto, senza attività di scavo, del solo materiale litoide grossolano, costituito da ciottoli rocciosi di diametro superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie;

b) l'asporto di terra mista a materiale litoide o del solo materiale litoide grossolano costituito da ciottoli rocciosi, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000 metri cubi.

1 sexies. I progetti delle attività di cui al comma 1 quinquies, lettera b), sono soggetti ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della classificazione urbanistica in zona agricola "E" dei terreni interessati.

1 septies. Le attività di cui al comma 1 quinquies realizzate in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma medesimo sono soggette al procedimento autorizzatorio di cui alla presente legge.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

3 Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

5 Comma 1 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

6 Comma 1 septies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 quinquies da art. 5, comma 55, L. R. 18/2011

8 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 193, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 2 Processo autorizzativo

L'apertura, l'ampliamento di cave e l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati ad autorizzazione dell'Assessore regionale all'industria, previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal Sindaco.

1 bis. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri per la predisposizione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale e delle relative varianti;

b) le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti;

c) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività estrattive e di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

1 ter. Il regolamento di cui al comma 1 bis è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché secondo i criteri di partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 10, L. R. 12/2009

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

TITOLO II

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 3 Piano regionale delle attività estrattive-PRAE

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) costituisce atto di pianificazione e di programmazione, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali di cui all'articolo 1 e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.

2. Il PRAE individua gli obiettivi e le azioni in materia di attività estrattive, nonché i criteri di controllo e di verifica della loro attuazione definendo, altresì, le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali.

3. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le attività estrattive in corso;

c) le aree da destinare alle attività estrattive, in funzione della sostenibilità ambientale di nuovi insediamenti di tali attività sul territorio regionale;

d) la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, in considerazione dei volumi autorizzati ed effettivamente estratti ai sensi della presente legge, nonché prioritariamente delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua di cui alla deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e della tendenza del mercato;

e) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio.

4. La stima del fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale almeno ogni due anni.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 25/1992

2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 6/2011

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 27/2012

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 12, L. R. 11/2015

Art. 4 Abrogato

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 5 Formazione, approvazione ed efficacia del PRAE

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività estrattive, approva il progetto del PRAE.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del PRAE è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. I Comuni sono individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per gli effetti dell' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 medesimo.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il PRAE, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Il PRAE è approvato con decreto del Presidente della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 6/2011 , previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del PRAE è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PRAE è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 25/1992

2 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 6/2011

Art. 6 Abrogato

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 6 bis Abrogato

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 25/1992

2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 7 Adempimenti comunali

Entro il termine di 180 giorni dall' entrata in vigore del PRAE, i Comuni, i cui territori risultano interessati dai bacini estrattivi sono tenuti ad adottare le necessarie varianti allo strumento urbanistico comunale vigente, al fine di adeguarsi alle indicazioni del Piano predetto.

In caso di mancato adempimento del termine suindicato, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

Note:

1 Parole soppresse al primo comma da art. 194, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 8 Abrogato

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 9 Disposizioni transitorie

A partire dall' entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione del PRAE, è fatta salva nel territorio regionale la facoltà del rilascio di autorizzazioni, sempreché non contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per:

a) l' ampliamento di cave esistenti, per un periodo massimo di un anno e per l' area escavabile nel periodo autorizzato;

b) le cave di prestito, per un periodo non superiore a 3 anni, compreso il termine per la risistemazione;

c) le cave di pietra ornamentale;

d) le cave di materiali diversi da quelli considerati alle precedenti lettere b) e c), unicamente peraltro per motivi di interesse generale e/o di pubblica utilità.

1 bis. Dalla data di adozione del PRAE di cui all'articolo 5, comma 4, non sono rilasciate autorizzazioni all'attività estrattiva in contrasto con le norme del Piano stesso.

Le autorizzazioni per i materiali di cui al precedente comma, lettera d), sono rilasciate previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere favorevole del Comune interessato. Detto parere, qualora non venga espresso entro centottanta giorni, si intende reso favorevolmente.

3. Fino all'approvazione del PRAE, il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante dell'attestazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, di non contrarietà del progetto presentato con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale.

4. Dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell'articolo 7, le istanze di autorizzazione all'attività estrattiva devono essere conformi alle previsioni del Piano stesso.

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 2, L. R. 25/1992

2 Primo comma interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 25/1992

3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 10/1994

4 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 1, L. R. 13/1994

5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 16/1996

6 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

7 Terzo comma sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

8 Quarto comma sostituito da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011

Art. 9 bis Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione

1. Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati ai sensi dell'articolo 9 sono ritenute non sostanziali:

a) qualora, rispetto al progetto autorizzato, non prevedano:

- 1) aumento del perimetro;
- 2) aumento della superficie;
- 3) aumento dei volumi;
- 4) aumento della durata temporale, a eccezione della proroga di cui all'articolo 16, comma 4;
- 5) modifiche alle condizioni di sicurezza;

b) qualora non siano da sottoporre a:

- 1) verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale;
- 2) valutazione d'impatto ambientale;
- 3) valutazione d'incidenza;
- 4) autorizzazione-paesaggistica;
- 5) parere di salvaguardia idrogeologica o forestale.

2. La domanda di autorizzazione all'esecuzione del progetto delle varianti di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettera b), è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

3. L'esecuzione del progetto relativo alle varianti di cui al comma 1 è subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, all'autorizzazione del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 195, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 10 Abrogato

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

TITOLO III

PROCESSO AUTORIZZATIVO PER L' APERTURA, L' AMPLIAMENTO E L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI

Art. 11 Istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive con le modalità definite ai sensi dell'articolo 2, nonché ai Comuni territorialmente interessati.

1 bis. Ai fini dell'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può indire una conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 22 e seguenti della legge regionale 7/2000.

1 ter. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 1 sono corredate del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale.

2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'articolo 13, nonché l'indicazione:

a) delle generalità del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonché delle aree in disponibilità;

b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondità della cava stessa e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;

c) del materiale oggetto della coltivazione e della quantità di materiale di cui si preventiva annualmente, e per il periodo richiesto, l'escavazione;

d) della durata presunta della coltivazione.

3. L'istanza deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato, se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame della istanza.

4. La risistemazione deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento.

4 bis. La modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l'area autorizzata ai fini dell'attività di cava, nonché la revoca o la decadenza o la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva non fanno venir meno l'obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 12 ter.

4 ter. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 10/1994

2 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai progetti di risistemazione ambientale presentati dopo il 1° luglio 1994 ai sensi dell' articolo 11 della L.R. 10/94.

3 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 21/1997

4 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

5 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

- 6** Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
- 7** Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b) della presente legge, come modificato dall'art. 2 della L.R. 6/2011.
- 8** Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b) della presente legge, come modificato dall'art. 2 della L.R. 6/2011.
- 9** Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b) della presente legge, come modificato dall'art. 2 della L.R. 6/2011.
- 10** Comma 5 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
- 11** Comma 6 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
- 12** Comma 4 bis aggiunto da art. 196, comma 1, L. R. 26/2012
- 13** Comma 4 ter aggiunto da art. 3, comma 18, L. R. 5/2013
- 14** Comma 4 ter abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 21/2013

Art. 12 Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico comportanti riduzione della superficie forestale

1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico, o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a)** corografia della zona interessata dall' intervento;
- b)** estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell' intervento;
- c)** relazione tecnica contenente la descrizione dell' ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell' intervento nonché delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica e forestale;
- d)** relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e)** relazione forestale corredata da planimetria, nell' ipotesi di riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall' abbattimento sia di quelle circostanti;
- f)** progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 la Direzione regionale dell' ambiente acquisisce d' ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene reso dall' Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con il parere di cui al comma 2 l' Ispettorato ripartimentale delle foreste può prevedere l' obbligo del versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.

4. Per la determinazione dell' ammontare del deposito l' Ispettorato tiene conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere di cui sopra.

5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa vigente.

6. In caso di esecuzione d' ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi del RD 24 aprile 1910, n. 639.

7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui all' articolo 11 che, nell' ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/1991

Art. 12 bis Abrogato

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 13/1991

2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 12 ter Garanzia finanziaria

1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva è condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, che deve essere costituita con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è determinata nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, in misura pari a una volta e mezza il costo dell'intervento di risistemazione ambientale esposto nel quadro economico del relativo progetto. L'importo della garanzia è adeguato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine può essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.

4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, la garanzia finanziaria può essere prestata per ogni singolo lotto e lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale alle aree effettivamente recuperate.

4 bis. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2011, sono già autorizzate all'attività estrattiva possono, entro sessanta giorni dalla medesima data, chiedere di prestare la garanzia finanziaria per ogni singolo lotto, presentando alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive un'istanza recante gli estremi del provvedimento autorizzativo e l'indicazione del lotto interessato.

5. (ABROGATO)

5 bis. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, prestano una garanzia fideiussoria in misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.

5 ter. Le imprese già autorizzate all'attività estrattiva, in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.>>.

6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene indicato in sede di stipula della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/1994
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 8, L. R. 21/1997
- 3 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011
- 4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
- 5 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011
- 6 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
- 7 Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 6/2011
- 8 Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 6/2011
- 9 Parole sostituite al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 6/2011
- 10 Parole soppresse al comma 4 da art. 197, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 11 Comma 5 ter sostituito da art. 197, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 13 Convenzione con il Comune

1. I soggetti autorizzati e i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una convenzione nella quale:

a) sono indicati i tempi e i modi di attuazione del progetto di risistemazione ambientale di cui all'articolo 15, primo comma, lettera b);

b) è indicato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 12 ter.

Note:

- 1 Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 1, L. R. 10/1994
- 2 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 6/2011

Art. 14 Convenzione - tipo

Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di attività estrattive, è approvato uno schema di convenzione - tipo, al quale i cavaatori e i Comuni dovranno attenersi.

Note:

1 Secondo comma abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 10/1994

2 Terzo comma abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 10/1994

3 Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 6/2011

Art. 15 Contenuto dell'autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione:

a) dispone sui limiti di superficie e di profondità della coltivazione;

b) dispone sui modi e sui tempi di escavazione ed anche sui modi e sui tempi di risistemazione ambientale;

c) fissa le modalità di controllo per la verifica della congruità dei lavori alle previsioni progettuali di cui all' autorizzazione;

d) indica i motivi di possibile sospensione, decadenza o revoca dell' autorizzazione;

e) fissa eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse e della pubblica incolumità; e bis) fissa la ripartizione temporale delle escavazioni, la cui mancata ottemperanza per difetto comporta la riduzione di pari quantità di materiale escavabile dal volume complessivamente autorizzato.

e bis) (ABROGATA)

Note:

1 Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 1, L. R. 21/1997

2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 13/1998

3 Derogata la disciplina del primo comma da art. 16, terzo comma, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 18, comma 15, L. R. 13/2002

4 Parole soppresse alla lettera b) del primo comma da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

5 Lettera e bis) del primo comma abrogata da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

Art. 16 Titolarità dell'autorizzazione

L' autorizzazione di cui al precedente articolo 11 è strettamente personale e non può essere trasferita a terzi e non previo nulla - osta della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

Qualora il trasferimento abbia luogo in assenza di nulla - osta, l' autorizzazione deve intendersi decaduta di diritto.

L' autorizzazione può essere altresì revocata in qualsiasi tempo, previa contestazione dell' inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.

4. L'autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo da tre a cinque anni. In via eccezionale, previa richiesta da inoltrarsi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i soggetti titolari di autorizzazione in essere prorogata in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 6/2011 possono chiedere l'adeguamento dei termini di scadenza dell'autorizzazione medesima alla durata massima di proroga ammessa.

Note:

1 Terzo comma aggiunto da art. 18, comma 15, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

3 Parole sostituite al quarto comma da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

4 Parole soppresse al quarto comma da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

5 Comma 4 sostituito da art. 198, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 17 Ricerca

L' esercizio di attività di ricerca di giacimenti di pietre ornamentali è subordinato al rilascio di un permesso di indagine da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su presentazione di istanza corredata da una planimetria con l' indicazione dell' area interessata, da una relazione geologica, da un programma dei lavori e da un preventivo di spesa.

Il permesso di indagine dovrà essere comunicato al Sindaco prima dell' inizio dei lavori, avrà durata non superiore ad un anno e potrà essere prorogato per un uguale periodo.

Note:

1 Parole soppresse al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 6/2011

2 Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 6/2011

Art. 18 Abrogato

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 18 bis Inoltro stato di fatto

1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie e relative sezioni, nonché informazioni relative alle quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attività di risistemazione poste in essere.

2. Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare esplicitamente, qualora sussista tale circostanza, le quantità escavate in ciascun Comune interessato dall' attività autorizzata, nonché eventuali difformità fra escavazione attuata e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.

3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un

termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 10/1994

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 21/1997

3 Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 21/1997

4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, L. R. 21/1997

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

6 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

Art. 18 ter

1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall' articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all' articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006 , con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può superare un anno, salvo motivate proroghe, dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorità che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l'originaria dichiarazione.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 26/2012

2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 della L.R. 26/2012, istitutivo del presente articolo.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 19 Sanzioni per violazioni alla legge

L' esercizio di attività di estrazione e di coltivazione dei materiali considerati dalla presente legge, svolto in assenza dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 2, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma pari:

a) al doppio del valore venale del materiale escavato con il limite minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione;

b) (ABROGATA)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138 bis, comma 3, L. R. 52/1991

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 25/1992

3 Primo comma sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 25/1992

4 Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 21/1997

5 Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 2, L. R. 21/1997

6 Secondo comma abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 21/1997

7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, L. R. 21/1997

8 Parole soppresse alla lettera a) del primo comma da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

9 Lettera b) del primo comma abrogata da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

Art. 20 Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell' autorizzazione

1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall' autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) pari al valore venale del materiale scavato in eccedenza o in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;

a bis) pari alla metà del valore venale scavato in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, per la parte che eccede il 2 per cento delle misure progettualmente definite, ma nel rispetto del quantitativo complessivamente autorizzato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;

b) da 3.000 euro a 18.000 euro per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;

c) da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Allorché i titolari delle autorizzazioni si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. I valori venali dei materiali escavati ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni.

3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, sui luoghi dell'attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all'estinzione dei motivi di violazione. Il direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive può autorizzare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l'eventuale variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata all'estinzione dei motivi di violazione.

3 ter. Nel caso in cui, avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa venga proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e il giudice di primo grado sospenda l'esecutività del provvedimento impugnato, il pagamento della sanzione previsto dal comma 3 bis può essere sostituito dalla prestazione a favore dell'Amministrazione regionale di garanzia fideiussoria ai sensi della legge 348/1982 in misura pari a quella della sanzione comminata.

3 quater. In conformità all'esito del giudizio di primo grado, la garanzia fideiussoria è escussa dall'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza al soggetto obbligato, ovvero è svincolata dall'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza a cura del ricorrente.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 25/1992

2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992

3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 10/1994

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 21/1997

5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, L. R. 21/1997

6 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 21/1997

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138 bis, comma 3, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 64, comma 1, L. R. 34/1997

8 Comma 3 bis aggiunto da art. 18, comma 6, L. R. 12/2003

9 Comma 3 ter aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 25/2005

10 Parole soppresse al comma 3 ter da art. 4, comma 16, L. R. 12/2006

11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

12 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

13 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011

- 14** Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
15 Comma 3 ter sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 6/2011
16 Comma 3 quater aggiunto da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 6/2011
17 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 200, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
18 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 200, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 20 bis Destinazione delle somme introitate per sanzioni

1. Le somme introitate dalla Regione ai sensi degli articoli 18 bis, 19 e 20 sono destinate alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive nonché alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale.

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 18, comma 16, L. R. 13/2002
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 25, L. R. 22/2010
3 Parole aggiunte al da art. 3, comma 3, L. R. 15/2014

Art. 21 Infrazioni comportanti alterazioni ambientali

In ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del territorio con danni all'ambiente naturale, il trasgressore è soggetto all'obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto salvo il potere di questi ultimi, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.

In ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, alla risistemazione ambientale del territorio interessato dall'intervento di cava, i Comuni interessati provvederanno d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'inadempiente.

In entrambi i casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o la garanzia di cui al precedente articolo 13, primo comma, lettera b), ed utilizzano i relativi importi sino a concorrenza della spesa per procedere d'ufficio alla risistemazione ambientale.

Art. 22 Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, fatte salve le competenze di vigilanza urbanistica del Sindaco, spetta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, la quale si avvale della cooperazione dei Sindaci dei Comuni interessati nonché, per gli aspetti idrogeologici, ai competenti Ispettorati agricoltura e foreste.

I Sindaci dei Comuni interessati, in particolare, disporranno sopralluoghi nella parte di cava posta nel territorio di propria competenza a mezzo di propri funzionari o incaricati, per verifiche in ordine all'adempimento delle disposizioni dell'autorizzazione regionale e degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 13.

Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate alla struttura competente in materia di attività estrattive per l'eventuale accertamento di infrazioni alla presente legge e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Note:

- 1** Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 6/2011
- 2** Parole soppresse al primo comma da art. 201, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 3** Parole sostituite al primo comma da art. 201, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 4** Parole sostituite al terzo comma da art. 201, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 23 Applicazione delle sanzioni

L' applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente Titolo IV, ha luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

TITOLO V *DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 24 Disposizione finale

È abrogato il Capo II della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.

Art. 25 Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Pubblicazione a cura di:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale difesa dell'ambiente e sviluppo sostenibile
Servizio geologico

P.O. attività e risorse minerarie

Via Sant'Anastasio, 3 – Trieste
mail: geologico@regione.fvg.it
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Impaginazione e grafica Fiorella Bieker